SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 20 agosto 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 50/L

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 51

Ministero dell'interno

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 luglio 2015, n. **131**.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 39 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF ALL PERSONS FROM ENFORCED DISAPPEARANCE

UNITED NATIONS
2007

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF ALL PERSONS FROM ENFORCED DISAPPEARANCE

Preamble

The States Parties to this Convention,

Considering the obligation of States under the Charter of the United Nations to promote universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms,

Having regard to the Universal Declaration of Human Rights,

Recalling the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights and the other relevant international instruments in the fields of human rights, humanitarian law and international criminal law,

Also recalling the Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance adopted by the General Assembly of the United Nations in its resolution 47/133 of 18 December 1992,

Aware of the extreme seriousness of enforced disappearance, which constitutes a crime and, in certain circumstances defined in international law, a crime against humanity,

Determined to prevent enforced disappearances and to combat impunity for the crime of enforced disappearance,

Considering the right of any person not to be subjected to enforced disappearance, the right of victims to justice and to reparation,

Affirming the right of any victim to know the truth about the circumstances of an enforced disappearance and the fate of the disappeared person, and the right to freedom to seek, receive and impart information to this end,

Have agreed on the following articles:

PART I

Article 1

1. No one shall be subjected to enforced disappearance.

2. No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war or a threat of war, internal political instability or any other public emergency, may be invoked as a justification for enforced disappearance.

Article 2

For the purposes of this Convention, "enforced disappearance" is considered to be the arrest, detention, abduction or any other form of deprivation of liberty by agents of the State or by persons or groups of persons acting with the authorization, support or acquiescence of the State, followed by a refusal to acknowledge the deprivation of liberty or by concealment of the fate or whereabouts of the disappeared person, which place such a person outside the protection of the law.

Article 3

Each State Party shall take appropriate measures to investigate acts defined in article 2 committed by persons or groups of persons acting without the authorization, support or acquiescence of the State and to bring those responsible to justice.

Article 4

Each State Party shall take the necessary measures to ensure that enforced disappearance constitutes an offence under its criminal law.

Article 5

The widespread or systematic practice of enforced disappearance constitutes a crime against humanity as defined in applicable international law and shall attract the consequences provided for under such applicable international law.

Article 6

1. Each State Party shall take the necessary measures to hold criminally responsible at least:

(*a*) Any person who commits, orders, solicits or induces the commission of, attempts to commit, is an accomplice to or participates in an enforced disappearance;

(*b*) A superior who:

(i) Knew, or consciously disregarded information which clearly indicated, that subordinates under his or her effective authority and

control were committing or about to commit a crime of enforced disappearance;

(ii) Exercised effective responsibility for and control over activities which were concerned with the crime of enforced disappearance; and

(iii) Failed to take all necessary and reasonable measures within his or her power to prevent or repress the commission of an enforced disappearance or to submit the matter to the competent authorities for investigation and prosecution;

(*c*) Subparagraph (*b*) above is without prejudice to the higher standards of responsibility applicable under relevant international law to a military commander or to a person effectively acting as a military commander.

2. No order or instruction from any public authority, civilian, military or other, may be invoked to justify an offence of enforced disappearance.

Article 7

1. Each State Party shall make the offence of enforced disappearance punishable by appropriate penalties which take into account its extreme seriousness.

2. Each State Party may establish:

(*a*) Mitigating circumstances, in particular for persons who, having been implicated in the commission of an enforced disappearance, effectively contribute to bringing the disappeared person forward alive or make it possible to clarify cases of enforced disappearance or to identify the perpetrators of an enforced disappearance;

(*b*) Without prejudice to other criminal procedures, aggravating circumstances, in particular in the event of the death of the disappeared person or the commission of an enforced disappearance in respect of pregnant women, minors, persons with disabilities or other particularly vulnerable persons.

Article 8

Without prejudice to article 5,

1. A State Party which applies a statute of limitations in respect of enforced disappearance shall take the necessary measures to ensure that the term of limitation for criminal proceedings:

(*a*) Is of long duration and is proportionate to the extreme seriousness of this offence;

(*b*) Commences from the moment when the offence of enforced disappearance ceases, taking into account its continuous nature.

2. Each State Party shall guarantee the right of victims of enforced disappearance to an effective remedy during the term of limitation.

Article 9

1. Each State Party shall take the necessary measures to establish its competence to exercise jurisdiction over the offence of enforced disappearance:

(*a*) When the offence is committed in any territory under its jurisdiction or on board a ship or aircraft registered in that State;

(*b*) When the alleged offender is one of its nationals;

(*c*) When the disappeared person is one of its nationals and the State Party considers it appropriate.

2. Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its competence to exercise jurisdiction over the offence of enforced disappearance when the alleged offender is present in any territory under its jurisdiction, unless it extradites or surrenders him or her to another State in accordance with its international obligations or surrenders him or her to an international criminal tribunal whose jurisdiction it has recognized.

3. This Convention does not exclude any additional criminal jurisdiction exercised in accordance with national law.

Article 10

1. Upon being satisfied, after an examination of the information available to it, that the circumstances so warrant, any State Party in whose territory a person suspected of having committed an offence of enforced disappearance is present shall take him or her into custody or take such other legal measures as are necessary to ensure his or her presence. The custody and other legal measures shall be as provided for in the law of that State Party but may be maintained only for such time as is necessary to ensure the person's presence at criminal, surrender or extradition proceedings.

2. A State Party which has taken the measures referred to in paragraph 1 of this article shall immediately carry out a preliminary inquiry or

investigations to establish the facts. It shall notify the States Parties referred to in article 9, paragraph 1, of the measures it has taken in pursuance of paragraph 1 of this article, including detention and the circumstances warranting detention, and of the findings of its preliminary inquiry or its investigations, indicating whether it intends to exercise its jurisdiction.

3. Any person in custody pursuant to paragraph 1 of this article may communicate immediately with the nearest appropriate representative of the State of which he or she is a national, or, if he or she is a stateless person, with the representative of the State where he or she usually resides.

Article 11

1. The State Party in the territory under whose jurisdiction a person alleged to have committed an offence of enforced disappearance is found shall, if it does not extradite that person or surrender him or her to another State in accordance with its international obligations or surrender him or her to an international criminal tribunal whose jurisdiction it has recognized, submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution.

2. These authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any ordinary offence of a serious nature under the law of that State Party. In the cases referred to in article 9, paragraph 2, the standards of evidence required for prosecution and conviction shall in no way be less stringent than those which apply in the cases referred to in article 9, paragraph 1.

3. Any person against whom proceedings are brought in connection with an offence of enforced disappearance shall be guaranteed fair treatment at all stages of the proceedings. Any person tried for an offence of enforced disappearance shall benefit from a fair trial before a competent, independent and impartial court or tribunal established by law.

Article 12

1. Each State Party shall ensure that any individual who alleges that a person has been subjected to enforced disappearance has the right to report the facts to the competent authorities, which shall examine the allegation promptly and impartially and, where necessary, undertake without delay a thorough and impartial investigation. Appropriate steps shall be taken, where necessary, to ensure that the complainant, witnesses, relatives of the disappeared person and their defence counsel, as well as persons participating in the investigation, are protected against all ill-treatment or intimidation as a consequence of the complaint or any evidence given.

2. Where there are reasonable grounds for believing that a person has been subjected to enforced disappearance, the authorities referred to in paragraph 1 of this article shall undertake an investigation, even if there has been no formal complaint.

3. Each State Party shall ensure that the authorities referred to in paragraph 1 of this article:

(*a*) Have the necessary powers and resources to conduct the investigation effectively, including access to the documentation and other information relevant to their investigation;

(*b*) Have access, if necessary with the prior authorization of a judicial authority, which shall rule promptly on the matter, to any place of detention or any other place where there are reasonable grounds to believe that the disappeared person may be present.

4. Each State Party shall take the necessary measures to prevent and sanction acts that hinder the conduct of an investigation. It shall ensure in particular that persons suspected of having committed an offence of enforced disappearance are not in a position to influence the progress of an investigation by means of pressure or acts of intimidation or reprisal aimed at the complainant, witnesses, relatives of the disappeared person or their defence counsel, or at persons participating in the investigation.

Article 13

1. For the purposes of extradition between States Parties, the offence of enforced disappearance shall not be regarded as a political offence or as an offence connected with a political offence or as an offence inspired by political motives. Accordingly, a request for extradition based on such an offence may not be refused on these grounds alone.

2. The offence of enforced disappearance shall be deemed to be included as an extraditable offence in any extradition treaty existing between States Parties before the entry into force of this Convention.

3. States Parties undertake to include the offence of enforced disappearance as an extraditable offence in any extradition treaty subsequently to be concluded between them.

4. If a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, it may consider this Convention as the necessary legal basis for extradition in respect of the offence of enforced disappearance.

5. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offence of enforced disappearance as an extraditable offence between themselves.

6. Extradition shall, in all cases, be subject to the conditions provided for by the law of the requested State Party or by applicable extradition treaties, including, in particular, conditions relating to the minimum penalty requirement for extradition and the grounds upon which the requested State Party may refuse extradition or make it subject to certain conditions.

7. Nothing in this Convention shall be interpreted as imposing an obligation to extradite if the requested State Party has substantial grounds for believing that the request has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person's sex, race, religion, nationality, ethnic origin, political opinions or membership of a particular social group, or that compliance with the request would cause harm to that person for any one of these reasons.

Article 14

1. States Parties shall afford one another the greatest measure of mutual legal assistance in connection with criminal proceedings brought in respect of an offence of enforced disappearance, including the supply of all evidence at their disposal that is necessary for the proceedings.

2. Such mutual legal assistance shall be subject to the conditions provided for by the domestic law of the requested State Party or by applicable treaties on mutual legal assistance, including, in particular, the conditions in relation to the grounds upon which the requested State Party may refuse to grant mutual legal assistance or may make it subject to conditions.

Article 15

States Parties shall cooperate with each other and shall afford one another the greatest measure of mutual assistance with a view to assisting victims of enforced disappearance, and in searching for, locating and releasing disappeared persons and, in the event of death, in exhuming and identifying them and returning their remains.

Article 16

1. No State Party shall expel, return ("refouler"), surrender or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he or she would be in danger of being subjected to enforced disappearance.

2. For the purpose of determining whether there are such grounds, the competent authorities shall take into account all relevant considerations, including, where applicable, the existence in the State concerned of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights or of serious violations of international humanitarian law.

Article 17

1. No one shall be held in secret detention.

2. Without prejudice to other international obligations of the State Party with regard to the deprivation of liberty, each State Party shall, in its legislation:

(*a*) Establish the conditions under which orders of deprivation of liberty may be given;

(*b*) Indicate those authorities authorized to order the deprivation of liberty;

(*c*) Guarantee that any person deprived of liberty shall be held solely in officially recognized and supervised places of deprivation of liberty;

(*d*) Guarantee that any person deprived of liberty shall be authorized to communicate with and be visited by his or her family, counsel or any other person of his or her choice, subject only to the conditions established by law, or, if he or she is a foreigner, to communicate with his or her consular authorities, in accordance with applicable international law;

(*e*) Guarantee access by the competent and legally authorized authorities and institutions to the places where persons are deprived of liberty, if necessary with prior authorization from a judicial authority;

(*f*) Guarantee that any person deprived of liberty or, in the case of a suspected enforced disappearance, since the person deprived of liberty is not able to exercise this right, any persons with a legitimate interest, such as relatives of the person deprived of liberty, their representatives or their counsel, shall, in all circumstances, be entitled to take proceedings before a court, in order that the court may decide without delay on the lawfulness of the deprivation of liberty and order the person's release if such deprivation of liberty is not lawful.

3. Each State Party shall assure the compilation and maintenance of one or more up-to-date official registers and/or records of persons deprived of liberty, which shall be made promptly available, upon request, to any judicial or other competent authority or institution authorized for that purpose by the

law of the State Party concerned or any relevant international legal instrument to which the State concerned is a party. The information contained therein shall include, as a minimum:

(*a*) The identity of the person deprived of liberty;

(*b*) The date, time and place where the person was deprived of liberty and the identity of the authority that deprived the person of liberty;

(*c*) The authority that ordered the deprivation of liberty and the grounds for the deprivation of liberty;

(*d*) The authority responsible for supervising the deprivation of liberty;

(*e*) The place of deprivation of liberty, the date and time of admission to the place of deprivation of liberty and the authority responsible for the place of deprivation of liberty;

(*f*) Elements relating to the state of health of the person deprived of liberty;

(*g*) In the event of death during the deprivation of liberty, the circumstances and cause of death and the destination of the remains;

(*h*) The date and time of release or transfer to another place of detention, the destination and the authority responsible for the transfer.

Article 18

1. Subject to articles 19 and 20, each State Party shall guarantee to any person with a legitimate interest in this information, such as relatives of the person deprived of liberty, their representatives or their counsel, access to at least the following information:

(*a*) The authority that ordered the deprivation of liberty;

(*b*) The date, time and place where the person was deprived of liberty and admitted to the place of deprivation of liberty;

(*c*) The authority responsible for supervising the deprivation of liberty;

(*d*) The whereabouts of the person deprived of liberty, including, in the event of a transfer to another place of deprivation of liberty, the destination and the authority responsible for the transfer;

(*e*) The date, time and place of release;

(*f*) Elements relating to the state of health of the person deprived of liberty;

(*g*) In the event of death during the deprivation of liberty, the circumstances and cause of death and the destination of the remains.

2. Appropriate measures shall be taken, where necessary, to protect the persons referred to in paragraph 1 of this article, as well as persons participating in the investigation, from any ill-treatment, intimidation or sanction as a result of the search for information concerning a person deprived of liberty.

Article 19

1. Personal information, including medical and genetic data, which is collected and/or transmitted within the framework of the search for a disappeared person shall not be used or made available for purposes other than the search for the disappeared person. This is without prejudice to the use of such information in criminal proceedings relating to an offence of enforced disappearance or the exercise of the right to obtain reparation.

2. The collection, processing, use and storage of personal information, including medical and genetic data, shall not infringe or have the effect of infringing the human rights, fundamental freedoms or human dignity of an individual.

Article 20

1. Only where a person is under the protection of the law and the deprivation of liberty is subject to judicial control may the right to information referred to in article 18 be restricted, on an exceptional basis, where strictly necessary and where provided for by law, and if the transmission of the information would adversely affect the privacy or safety of the person, hinder a criminal investigation, or for other equivalent reasons in accordance with the law, and in conformity with applicable international law and with the objectives of this Convention. In no case shall there be restrictions on the right to information referred to in article 18 that could constitute conduct defined in article 2 or be in violation of article 17, paragraph 1.

2. Without prejudice to consideration of the lawfulness of the deprivation of a person's liberty, States Parties shall guarantee to the persons referred to in article 18, paragraph 1, the right to a prompt and effective judicial remedy as a means of obtaining without delay the information referred

to in article 18, paragraph 1. This right to a remedy may not be suspended or restricted in any circumstances.

Article 21

Each State Party shall take the necessary measures to ensure that persons deprived of liberty are released in a manner permitting reliable verification that they have actually been released. Each State Party shall also take the necessary measures to assure the physical integrity of such persons and their ability to exercise fully their rights at the time of release, without prejudice to any obligations to which such persons may be subject under national law.

Article 22

Without prejudice to article 6, each State Party shall take the necessary measures to prevent and impose sanctions for the following conduct:

(*a*) Delaying or obstructing the remedies referred to in article 17, paragraph 2 (*f*), and article 20, paragraph 2;

(*b*) Failure to record the deprivation of liberty of any person, or the recording of any information which the official responsible for the official register knew or should have known to be inaccurate;

(*c*) Refusal to provide information on the deprivation of liberty of a person, or the provision of inaccurate information, even though the legal requirements for providing such information have been met.

Article 23

1. Each State Party shall ensure that the training of law enforcement personnel, civil or military, medical personnel, public officials and other persons who may be involved in the custody or treatment of any person deprived of liberty includes the necessary education and information regarding the relevant provisions of this Convention, in order to:

(*a*) Prevent the involvement of such officials in enforced disappearances;

(*b*) Emphasize the importance of prevention and investigations in relation to enforced disappearances;

(*c*) Ensure that the urgent need to resolve cases of enforced disappearance is recognized.

2. Each State Party shall ensure that orders or instructions prescribing, authorizing or encouraging enforced disappearance are prohibited. Each State Party shall guarantee that a person who refuses to obey such an order will not be punished.

3. Each State Party shall take the necessary measures to ensure that the persons referred to in paragraph 1 of this article who have reason to believe that an enforced disappearance has occurred or is planned report the matter to their superiors and, where necessary, to the appropriate authorities or bodies vested with powers of review or remedy.

Article 24

1. For the purposes of this Convention, "victim" means the disappeared person and any individual who has suffered harm as the direct result of an enforced disappearance.

2. Each victim has the right to know the truth regarding the circumstances of the enforced disappearance, the progress and results of the investigation and the fate of the disappeared person. Each State Party shall take appropriate measures in this regard.

3. Each State Party shall take all appropriate measures to search for, locate and release disappeared persons and, in the event of death, to locate, respect and return their remains.

4. Each State Party shall ensure in its legal system that the victims of enforced disappearance have the right to obtain reparation and prompt, fair and adequate compensation.

5. The right to obtain reparation referred to in paragraph 4 of this article covers material and moral damages and, where appropriate, other forms of reparation such as:

(*a*) Restitution;

(*b*) Rehabilitation;

(*c*) Satisfaction, including restoration of dignity and reputation;

(*d*) Guarantees of non-repetition.

6. Without prejudice to the obligation to continue the investigation until the fate of the disappeared person has been clarified, each State Party shall take the appropriate steps with regard to the legal situation of disappeared

persons whose fate has not been clarified and that of their relatives, in fields such as social welfare, financial matters, family law and property rights.

7. Each State Party shall guarantee the right to form and participate freely in organizations and associations concerned with attempting to establish the circumstances of enforced disappearances and the fate of disappeared persons, and to assist victims of enforced disappearance.

Article 25

1. Each State Party shall take the necessary measures to prevent and punish under its criminal law:

(*a*) The wrongful removal of children who are subjected to enforced disappearance, children whose father, mother or legal guardian is subjected to enforced disappearance or children born during the captivity of a mother subjected to enforced disappearance;

(*b*) The falsification, concealment or destruction of documents attesting to the true identity of the children referred to in subparagraph (*a*) above.

2. Each State Party shall take the necessary measures to search for and identify the children referred to in paragraph 1 (*a*) of this article and to return them to their families of origin, in accordance with legal procedures and applicable international agreements.

3. States Parties shall assist one another in searching for, identifying and locating the children referred to in paragraph 1 (*a*) of this article.

4. Given the need to protect the best interests of the children referred to in paragraph 1 (*a*) of this article and their right to preserve, or to have re-established, their identity, including their nationality, name and family relations as recognized by law, States Parties which recognize a system of adoption or other form of placement of children shall have legal procedures in place to review the adoption or placement procedure, and, where appropriate, to annul any adoption or placement of children that originated in an enforced disappearance.

5. In all cases, and in particular in all matters relating to this article, the best interests of the child shall be a primary consideration, and a child who is capable of forming his or her own views shall have the right to express those views freely, the views of the child being given due weight in accordance with the age and maturity of the child.

PART II

Article 26

1. A Committee on Enforced Disappearances (hereinafter referred to as "the Committee") shall be established to carry out the functions provided for under this Convention. The Committee shall consist of ten experts of high moral character and recognized competence in the field of human rights, who shall serve in their personal capacity and be independent and impartial. The members of the Committee shall be elected by the States Parties according to equitable geographical distribution. Due account shall be taken of the usefulness of the participation in the work of the Committee of persons having relevant legal experience and of balanced gender representation.

2. The members of the Committee shall be elected by secret ballot from a list of persons nominated by States Parties from among their nationals, at biennial meetings of the States Parties convened by the Secretary-General of the United Nations for this purpose. At those meetings, for which two thirds of the States Parties shall constitute a quorum, the persons elected to the Committee shall be those who obtain the largest number of votes and an absolute majority of the votes of the representatives of States Parties present and voting.

3. The initial election shall be held no later than six months after the date of entry into force of this Convention. Four months before the date of each election, the Secretary-General of the United Nations shall address a letter to the States Parties inviting them to submit nominations within three months. The Secretary-General shall prepare a list in alphabetical order of all persons thus nominated, indicating the State Party which nominated each candidate, and shall submit this list to all States Parties.

4. The members of the Committee shall be elected for a term of four years. They shall be eligible for re-election once. However, the term of five of the members elected at the first election shall expire at the end of two years; immediately after the first election, the names of these five members shall be chosen by lot by the chairman of the meeting referred to in paragraph 2 of this article.

5. If a member of the Committee dies or resigns or for any other reason can no longer perform his or her Committee duties, the State Party which nominated him or her shall, in accordance with the criteria set out in paragraph 1 of this article, appoint another candidate from among its nationals to serve out his or her term, subject to the approval of the majority of the States Parties. Such approval shall be considered to have been obtained unless half or more of the States Parties respond negatively within six weeks of

having been informed by the Secretary-General of the United Nations of the proposed appointment.

6. The Committee shall establish its own rules of procedure.

7. The Secretary-General of the United Nations shall provide the Committee with the necessary means, staff and facilities for the effective performance of its functions. The Secretary-General of the United Nations shall convene the initial meeting of the Committee.

8. The members of the Committee shall be entitled to the facilities, privileges and immunities of experts on mission for the United Nations, as laid down in the relevant sections of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations.

9. Each State Party shall cooperate with the Committee and assist its members in the fulfilment of their mandate, to the extent of the Committee's functions that the State Party has accepted.

Article 27

A Conference of the States Parties will take place at the earliest four years and at the latest six years following the entry into force of this Convention to evaluate the functioning of the Committee and to decide, in accordance with the procedure described in article 44, paragraph 2, whether it is appropriate to transfer to another body — without excluding any possibility — the monitoring of this Convention, in accordance with the functions defined in articles 28 to 36.

Article 28

1. In the framework of the competencies granted by this Convention, the Committee shall cooperate with all relevant organs, offices and specialized agencies and funds of the United Nations, with the treaty bodies instituted by international instruments, with the special procedures of the United Nations and with the relevant regional intergovernmental organizations or bodies, as well as with all relevant State institutions, agencies or offices working towards the protection of all persons against enforced disappearances.

2. As it discharges its mandate, the Committee shall consult other treaty bodies instituted by relevant international human rights instruments, in particular the Human Rights Committee instituted by the International Covenant on Civil and Political Rights, with a view to ensuring the consistency of their respective observations and recommendations.

Article 29

1. Each State Party shall submit to the Committee, through the Secretary-General of the United Nations, a report on the measures taken to give effect to its obligations under this Convention, within two years after the entry into force of this Convention for the State Party concerned.

2. The Secretary-General of the United Nations shall make this report available to all States Parties.

3. Each report shall be considered by the Committee, which shall issue such comments, observations or recommendations as it may deem appropriate. The comments, observations or recommendations shall be communicated to the State Party concerned, which may respond to them, on its own initiative or at the request of the Committee.

4. The Committee may also request States Parties to provide additional information on the implementation of this Convention.

Article 30

1. A request that a disappeared person should be sought and found may be submitted to the Committee, as a matter of urgency, by relatives of the disappeared person or their legal representatives, their counsel or any person authorized by them, as well as by any other person having a legitimate interest.

2. If the Committee considers that a request for urgent action submitted in pursuance of paragraph 1 of this article:

(*a*) Is not manifestly unfounded;

(*b*) Does not constitute an abuse of the right of submission of such requests;

(*c*) Has already been duly presented to the competent bodies of the State Party concerned, such as those authorized to undertake investigations, where such a possibility exists;

(*d*) Is not incompatible with the provisions of this Convention; and

(*e*) The same matter is not being examined under another procedure of international investigation or settlement of the same nature;

it shall request the State Party concerned to provide it with information on the situation of the persons sought, within a time limit set by the Committee.

3. In the light of the information provided by the State Party concerned in accordance with paragraph 2 of this article, the Committee may transmit recommendations to the State Party, including a request that the State Party should take all the necessary measures, including interim measures, to locate and protect the person concerned in accordance with this Convention and to inform the Committee, within a specified period of time, of measures taken, taking into account the urgency of the situation. The Committee shall inform the person submitting the urgent action request of its recommendations and of the information provided to it by the State as it becomes available.

4. The Committee shall continue its efforts to work with the State Party concerned for as long as the fate of the person sought remains unresolved. The person presenting the request shall be kept informed.

Article 31

1. A State Party may at the time of ratification of this Convention or at any time afterwards declare that it recognizes the competence of the Committee to receive and consider communications from or on behalf of individuals subject to its jurisdiction claiming to be victims of a violation by this State Party of provisions of this Convention. The Committee shall not admit any communication concerning a State Party which has not made such a declaration.

2. The Committee shall consider a communication inadmissible where:

(*a*) The communication is anonymous;

(*b*) The communication constitutes an abuse of the right of submission of such communications or is incompatible with the provisions of this Convention;

(*c*) The same matter is being examined under another procedure of international investigation or settlement of the same nature; or where

(*d*) All effective available domestic remedies have not been exhausted. This rule shall not apply where the application of the remedies is unreasonably prolonged.

3. If the Committee considers that the communication meets the requirements set out in paragraph 2 of this article, it shall transmit the communication to the State Party concerned, requesting it to provide observations and comments within a time limit set by the Committee.

4. At any time after the receipt of a communication and before a determination on the merits has been reached, the Committee may transmit to the State Party concerned for its urgent consideration a request that the State Party will take such interim measures as may be necessary to avoid possible irreparable damage to the victims of the alleged violation. Where the Committee exercises its discretion, this does not imply a determination on admissibility or on the merits of the communication.

5. The Committee shall hold closed meetings when examining communications under the present article. It shall inform the author of a communication of the responses provided by the State Party concerned. When the Committee decides to finalize the procedure, it shall communicate its views to the State Party and to the author of the communication.

Article 32

A State Party to this Convention may at any time declare that it recognizes the competence of the Committee to receive and consider communications in which a State Party claims that another State Party is not fulfilling its obligations under this Convention. The Committee shall not receive communications concerning a State Party which has not made such a declaration, nor communications from a State Party which has not made such a declaration.

Article 33

1. If the Committee receives reliable information indicating that a State Party is seriously violating the provisions of this Convention, it may, after consultation with the State Party concerned, request one or more of its members to undertake a visit and report back to it without delay.

2. The Committee shall notify the State Party concerned, in writing, of its intention to organize a visit, indicating the composition of the delegation and the purpose of the visit. The State Party shall answer the Committee within a reasonable time.

3. Upon a substantiated request by the State Party, the Committee may decide to postpone or cancel its visit.

4. If the State Party agrees to the visit, the Committee and the State Party concerned shall work together to define the modalities of the visit and the State Party shall provide the Committee with all the facilities needed for the successful completion of the visit.

5. Following its visit, the Committee shall communicate to the State Party concerned its observations and recommendations.

Article 34

If the Committee receives information which appears to it to contain well-founded indications that enforced disappearance is being practised on a widespread or systematic basis in the territory under the jurisdiction of a State Party, it may, after seeking from the State Party concerned all relevant information on the situation, urgently bring the matter to the attention of the General Assembly of the United Nations, through the Secretary-General of the United Nations.

Article 35

1. The Committee shall have competence solely in respect of enforced disappearances which commenced after the entry into force of this Convention.

2. If a State becomes a party to this Convention after its entry into force, the obligations of that State vis-à-vis the Committee shall relate only to enforced disappearances which commenced after the entry into force of this Convention for the State concerned.

Article 36

1. The Committee shall submit an annual report on its activities under this Convention to the States Parties and to the General Assembly of the United Nations.

2. Before an observation on a State Party is published in the annual report, the State Party concerned shall be informed in advance and shall be given reasonable time to answer. This State Party may request the publication of its comments or observations in the report.

PART III

Article 37

Nothing in this Convention shall affect any provisions which are more conducive to the protection of all persons from enforced disappearance and which may be contained in:

(*a*) The law of a State Party;

(*b*) International law in force for that State.

Article 38

1. This Convention is open for signature by all Member States of the United Nations.

2. This Convention is subject to ratification by all Member States of the United Nations. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

3. This Convention is open to accession by all Member States of the United Nations. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General.

Article 39

1. This Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit with the Secretary-General of the United Nations of the twentieth instrument of ratification or accession.

2. For each State ratifying or acceding to this Convention after the deposit of the twentieth instrument of ratification or accession, this Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of the deposit of that State's instrument of ratification or accession.

Article 40

The Secretary-General of the United Nations shall notify all States Members of the United Nations and all States which have signed or acceded to this Convention of the following:

(*a*) Signatures, ratifications and accessions under article 38;

(*b*) The date of entry into force of this Convention under article 39.

Article 41

The provisions of this Convention shall apply to all parts of federal States without any limitations or exceptions.

Article 42

1. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of this Convention which cannot be settled through negotiation or by the procedures expressly provided for in this Convention shall, at the request of one of them, be submitted to arbitration. If within six months from the date of the request for arbitration the Parties are

unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those Parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in conformity with the Statute of the Court.

2. A State may, at the time of signature or ratification of this Convention or accession thereto, declare that it does not consider itself bound by paragraph 1 of this article. The other States Parties shall not be bound by paragraph 1 of this article with respect to any State Party having made such a declaration.

3. Any State Party having made a declaration in accordance with the provisions of paragraph 2 of this article may at any time withdraw this declaration by notification to the Secretary-General of the United Nations.

Article 43

This Convention is without prejudice to the provisions of international humanitarian law, including the obligations of the High Contracting Parties to the four Geneva Conventions of 12 August 1949 and the two Additional Protocols thereto of 8 June 1977, or to the opportunity available to any State Party to authorize the International Committee of the Red Cross to visit places of detention in situations not covered by international humanitarian law.

Article 44

1. Any State Party to this Convention may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations. The Secretary-General shall thereupon communicate the proposed amendment to the States Parties to this Convention with a request that they indicate whether they favour a conference of States Parties for the purpose of considering and voting upon the proposal. In the event that within four months from the date of such communication at least one third of the States Parties favour such a conference, the Secretary-General shall convene the conference under the auspices of the United Nations.

2. Any amendment adopted by a majority of two thirds of the States Parties present and voting at the conference shall be submitted by the Secretary-General of the United Nations to all the States Parties for acceptance.

3. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article shall enter into force when two thirds of the States Parties to this Convention have accepted it in accordance with their respective constitutional processes.

4. When amendments enter into force, they shall be binding on those States Parties which have accepted them, other States Parties still being bound by the provisions of this Convention and any earlier amendment which they have accepted.

Article 45

1. This Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified copies of this Convention to all States referred to in article 38.

CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DI TUTTE LE PERSONE DALLA SPARIZIONE FORZATA (2006)

Traduzione non ufficiale

Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione n. 61/117 del 20 dicembre 2006, aperta alla firma il 6 febbraio 2007 a Parigi e successivamente a New York.

Preambolo

Gli Stati Parte alla presente Convenzione,

considerato l'obbligo degli Stati secondo la Carta delle Nazioni Unite di promuovere l'universale rispetto e l'osservanza dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
in considerazione della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo,

richiamanti il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e suturali, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e gli altri rilevanti strumenti internazionali in materia di diritti dell'uomo, diritto umanitario e diritto internazionale penale,

richiamata altresì la Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 47/133 del 18 dicembre 1992,

consapevoli dell'estrema gravità della sparizione forzata, che costituisce un crimine e, in certe circostanze stabilite dal diritto internazionale, rappresenta un crimine contro l'umanità,

determinati a impedire le sparizioni forzate e a combattere l'impunità per il crimine di sparizione forzata,

considerato il diritto di ogni persona a non subire la sparizione forzata e il diritto delle vittime alla giustizia e alla riparazione,

affermando il diritto di ciascuna vittima a conoscere la verità riguardo le circostanze di una sparizione forzata e al destino delle persone scomparse, nonché la libertà di ricercare, di ricevere e di diffondere informazioni a tal fine,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

Art. 1

1. Nessuno sarà soggetto a sparizione forzata.

2. Nessuna circostanza, di alcun tipo, si tratti di stato di guerra o minaccia di guerra, instabilità politica interna o qualunque altra emergenza pubblica, potrà essere invocata per giustificare la sparizione forzata.

Art. 2

Ai fini della presente Convenzione, sono considerati «sparizione forzata» l'arresto, la detenzione, il sequestro o qualunque altra forma di privazione della libertà da parte di agenti dello Stato o di persone o gruppi di persone che agiscono con l'autorizzazione, il sostegno o l'acquiescenza dello Stato, a cui faccia seguito il rifiuto di riconoscere la privazione della libertà o il silenzio riguardo alla sorte o al luogo in cui si trovi la persona sparita, tale da collocare tale persona al di fuori della protezione data dal diritto.

Art. 3

Ciascuno Stato Parte adotta misure adeguate per indagare le condotte definite dall'articolo 2 poste in essere da persone o gruppi di persone che agiscono senza l'autorizzazione, il sostegno o l'acquiescenza dello Stato e per giudicare i responsabili di tali condotte.

Art. 4

Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie per garantire che la sparizione forzata costituisca un reato secondo la propria legge penale.

Art. 5

La pratica diffusa o sistematica della sparizione forzata costituisce un crimine contro l'umanità, come definito nel diritto internazionale applicabile e comporterà il prodursi delle conseguenze previste dal diritto internazionale applicabile.

Art. 6

1. Ciascuno Stato Parte adotterà le misure necessarie per affermare la responsabilità penale almeno nei confronti dei seguenti soggetti:

a) chiunque commette, ordina, istiga o induce la commissione, il tentativo di commissione o è complice o partecipa alla commissione di sparizione forzata;

b) il superiore che

i) è a conoscenza, o tralascia consapevolmente di considerare, informazioni indicanti in modo univoco che dei subordinati che si trovano effettivamente sotto la sua autorità e controllo stanno commettendo o si apprestano a commettere il reato di sparizione forzata;

ii) è effettivamente responsabile e ha sotto il proprio effettivo controllo le attività legate alla commissione del crimine di sparizione forzata e

iii) omette di adottare tutte le misure necessarie e ragionevoli in suo potere per impedire o reprimere la commissione di una sparizione forzata o di riportare la questione alle autorità competenti per l'avvio di un'indagine o dell'azione penale;

c) la lettera b) non pregiudica l'esistenza di criteri più

severi di responsabilità applicabili in base a norme di diritto internazionale nei confronti di comandanti militari o di persone che agiscono di fatto come comandanti militari.

2. Nessun ordine o istruzione emessa da qualunque autorità civile, militare o di altro tipo può essere invocato come giustificazione per il reato di sparizione forzata.

Art. 7

1. Ciascuno Stato Parte sanzionerà il reato di sparizione forzata con una pena adeguata che ne rispecchi l'estrema gravità.

2. Lo Stato Parte può prevedere:

a) circostanze attenuanti, in particolare a vantaggio di persone che, implicate nella commissione di una sparizione forzata, contribuiscano effettivamente alla ricomparsa in vita della persona sparita o rendano possibile la scoperta di casi di sparizione forzata o l'identificazione degli autori di una sparizione forzata;

b) circostanze aggravanti, senza pregiudizio per altri procedimenti giudiziari, in particolare in caso di morte della persona sparita o di commissione del reato in danno di donne incinte, minori, persone con disabilità o altre persone particolarmente vulnerabili.

Art. 8

Senza pregiudizio per l'articolo 5,

1. Uno Stato Parte che applichi la prescrizione in relazione alla sparizione forzata adotterà ogni misura per assicurare che i termini della prescrizione:

a) siano sufficientemente ampi da risultare proporzionati alla gravità di questo reato;

b) inizino a decorrere dal momento in cui il reato di sparizione forzata ha termine, tenendo in considerazione la sua natura di reato continuato.

2. Ciascuno Stato Parte garantisce il diritto a un rimedio delle vittime della sparizione forzata durante il decorso della prescrizione.

Art. 9

1. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza a esercitare la giurisdizione sul reato di sparizione forzata nei seguenti casi:

a) quando il reato è commesso in un qualunque territorio sotto la sua giurisdizione o a bordo di una nave o un aereo registrato presso lo Stato;

b) quando il presunto autore del reato è un suo cittadino;

c) quando la persona scomparsa è un cittadino dello Stato, se lo Stato stesso lo ritiene opportuno.

2. Ogni Stato Parte adotta inoltre le misure che risultano necessarie per affermare la propria competenza a esercitare la giurisdizione sui reati di sparizione forzata quando il presunto autore del fatto è presente su un territorio sotto la sua giurisdizione, salvo il caso che lo Stato estradi la persona o la consegni a un altro Stato in conformità con i suoi obblighi internazionali o la consegni a una corte penale internazionale di cui abbia riconosciuto la giurisdizione.

3. La presente Convenzione non esclude che la legge nazionale possa stabilire altre basi per la giurisdizione penale dello Stato.

Art. 10

1. Una volta accertato, tenendo conto delle informazioni disponibili, che ricorrono le circostanze del caso, ciascuno Stato Parte adotterà le misure necessarie per porre sotto la propria custodia la persona sospettata di aver commesso il reato di sparizione forzata che si trovi sul suo territorio, ovvero adottare altre misure legali necessarie per assicurare la sua presenza. La custodia o le diverse misure legali adottate dovranno essere previste dalle leggi dello Stato Parte ma possono essere mantenute solo per il tempo necessario a garantire la presenza della persona nel corso del procedimento penale avviato nei suoi riguardi, ovvero del procedimento di consegna o di estradizione.

2. o Stato Parte che ha adottato le misure descritte al paragrafo 1 del presente articolo avvierà anche immediatamente un'inchiesta o indagine preliminare per accertare i fatti. Notifica le misure prese ai sensi del paragrafo 1 agli Stati Parte indicati all'articolo 9.1, compresa la misura privativa della libertà e le circostanze che l'hanno giustificata nonché le risultanze dell'inchiesta o delle indagini preliminari, indicando se intende o meno esercitare la propria giurisdizione.

3. Ogni persona in stato di custodia ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo può immediatamente comunicare con il più vicino rappresentante competente dello Stato di cittadinanza o, trattandosi di un apolide, con il rappresentante dello Stato di residenza abituale.

Art. 11

1. Lo Stato Parte che esercita la giurisdizione sul territorio in cui è rintracciata la persona accusata di aver commesso un reato di sparizione forzata, sottopone il caso alle proprie autorità competenti al fine di avviare un procedimento penale, a meno che non disponga l'estradizione o la consegna della persona verso un altro Stato, secondo i propri obblighi internazionali oppure disponga la consegna della persona a un tribunale internazionale di cui riconosca la competenza.

2. Le suddette autorità adotteranno le loro decisioni secondo le procedure previste dalle rispettive legislazioni nei casi di reati comuni di grave natura. Nei casi di cui all'articolo 9.2, lo standard probatorio richiesto per l'avvio del procedimento penale e per la condanna non dovrà essere meno rigoroso di quello applicabile nei casi di cui all'articolo 9.1.

3. Ogni individuo incriminato per un reato connesso a quello di sparizione forzata ha diritto a un trattamento equo in ogni fase del processo. La persona processata per un reato di sparizione forzata ha diritto a un processo equo davanti a una corte o tribunale istituito dalla legge, competente, indipendente e imparziale.

Art. 12

1. Ogni Stato Parte assicura che qualunque individuo che dichiari che una persona è stata sottoposta a sparizione

forzata abbia il diritto di riferire i fatti alle autorità competenti, le quali esaminano le accuse in modo pronto e imparziale e, se necessario, intraprendono senza indugi un'indagine approfondita e imparziale. Ove necessario, si adottano i provvedimenti opportuni affinché la persona che denuncia, i testimoni, i parenti della persona scomparsa e i loro legali nonché le persone che partecipano all'indagine, siano protetti da maltrattamenti o intimidazioni in conseguenza della denuncia o della prova fornita.

2. Quando sussiste un ragionevole motivo per credere che una persona è stata vittima di scomparsa forzata, le autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo intraprendono un'indagine, anche in mancanza di una denuncia formale.

3. Ogni Stato Parte assicura che le autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

a) abbiano i poteri e le risorse necessarie per condurre un'indagine effettiva, compreso l'accesso a documenti e altre informazioni rilevanti per l'indagine;

b) abbiano accesso, se necessario previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria che dovrà pronunciarsi sul punto senza indugi, a tutti i luoghi di detenzione o altri luoghi in cui vi sia un ragionevole motivo di credere che la persona scomparsa possa essere presente.

4. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie a impedire e sanzionare atti che ostacolino lo svolgimento dell'indagine. In particolare, assicura che le persone sospettate di avere commesso un reato di sparizione forzata non siano in condizione di influenzare lo svolgimento delle indagini attraverso pressioni, atti di intimidazione o ritorsioni nei riguardi di chi ha denunciato il fatto, dei testimoni, dei parenti della persona scomparsa o dei loro legali, ovvero nei riguardi delle persone che prendono parte alle indagini.

Art. 13

1. Ai fini dell'estradizione tra Stati Parte, il reato di sparizione forzata non sarà considerato quale reato politico o connesso con un reato politico, né come un reato ispirato da ragioni politiche. Di conseguenza, una richiesta di estradizione basata su questo reato non potrà essere respinta sulla base esclusivamente delle suddette ragioni.

2. Il reato di sparizione forzata sarà considerato compreso quale reato che può giustificare l'estradizione in qualsiasi trattato di estradizione esistente tra Stati Parte concluso prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

3. Gli Stati Parte si impegnano a comprendere il reato di sparizione forzata tra quelli che danno luogo a estradizione in tutti i trattati di estradizione conclusi in futuro tra di loro.

4. Se uno Stato Parte subordina la concessione dell'estradizione all'esistenza di un trattato e riceve una richiesta di estradizione da un altro Stato Parte al quale non è legato da un trattato di estradizione, lo Stato richiesto può considerare la presente Convenzione come base legale per concedere l'estradizione limitatamente al reato di sparizione forzata.

5. Gli Stati Parte che non subordinano la concessione dell'estradizione all'esistenza di un trattato riconoscono il reato di sparizione forzata come reato per il quale si concedono reciprocamente l'estradizione.

6. In tutti i casi, l'estradizione è soggetta alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto o dal trattato di estradizione applicabile, comprese, in particolare, le norme che riguardano la previsione di una pena minima come condizione per l'estradizione e le ragioni che lo Stato Parte richiesto può addurre per rifiutare l'estradizione o sottoporla a determinate condizioni.

7. Nella presente Convenzione può essere interpretato come implicante un obbligo di concedere l'estradizione se lo Stato Parte richiesto ha fondate ragioni per credere che la richiesta è stata avanzata allo scopo di perseguire penalmente o punire una persona a causa del sesso, della razza, della religione, della nazionalità, dell'origine etnica, delle opinioni politiche o dell'appartenenza di tale persona a un particolare gruppo sociale o se il conformarsi alla richiesta dovesse cagionare un pregiudizio alla persona per una qualunque di queste ragioni.

Art. 14

1. Gli Stati Parte si accorderanno reciprocamente la massima cooperazione giuridica in relazione ai procedimenti penali condotti in materia di sparizione forzata, compreso fornire gli elementi di prova in proprio possesso che siano necessari al processo.

2. La reciproca assistenza in campo giuridico è subordinata alle condizioni stabilite dall'ordinamento giuridico dello Stato Parte richiesto o dai trattati applicabili in materia di assistenza legale comprese, in particolare, le condizioni che lo Stato Parte richiesto può addurre per rifiutare la mutua cooperazione in campo legale o sottoporla a determinate condizioni.

Art. 15

Gli Stati Parte cooperano e si prestano la massima assistenza reciproca al fine di assistere le vittime delle sparizioni forzate e di ricercare, localizzare e liberare le persone scomparse e, in caso di decesso, riesumare e identificare i corpi e restituire le salme.

Art. 16

1. Nessuno Stato Parte espelle, respinge (*refoule*), consegna o estrada una persona verso uno Stato dove esistano fondate ragioni di credere che correrebbe il pericolo di essere vittima di sparizione forzata.

2. Al fine di determinare se esistono tali ragioni, le autorità competenti prendono in considerazione ogni considerazione pertinente, compreso, se del caso, l'esistenza nello Stato interessato di una situazione consolidata di estese, flagranti o massicce violazioni dei diritti dell'uomo o di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario.

Art. 17

1. Nessuno sarà detenuto segretamente.

2. Senza pregiudizio di altri obblighi internazionali dello Stato Parte in materia di privazione della libertà, ciascuno Stato Parte, attraverso la propria legislazione,

a) stabilisce a quali condizioni un ordine di privazione della libertà può essere emesso;

b) indica le autorità autorizzate a ordinare le privazione

della libertà;

c) garantisce che ogni persona privata della libertà sia detenuta esclusivamente in luoghi di privazione della libertà ufficialmente riconosciuti e sottoposti a vigilanza;

d) garantisce che ogni persona privata della libertà sia autorizzata a comunicare con – e a farsi visitare da – propri famigliari, legali o altre persone di sua scelta, salve solo le condizioni fissate dalla legge o, se si tratta di uno straniero, a comunicare con le proprie autorità consolari, secondo quanto dispone il diritto internazionale applicabile;

e) garantisce l'accesso da parte delle autorità e istituzioni competenti, debitamente autorizzate dalla legge, ai luoghi in cui le persone sono private della libertà, se necessario previa autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria;

f) garantisce che ogni persona privata della libertà o, in caso di una sospetta sparizione forzata, dal momento che quest'ultima non sarebbe in grado di esercitare tale diritto, ogni persona con un legittimo interesse, quale un parente della persona privata della libertà, un suo rappresentante o un suo avvocato, abbia il diritto, in ogni circostanza, di iniziare un procedimento giudiziario affinché una corte decida, senza ritardo, sulla legittimità della privazione della libertà e ordini il rilascio della persona se la privazione della libertà non è legittima.

3) Ogni Stato Parte assicura che siano compilati e conservati uno o più registri ufficiali e/o verbali relativi alle persone private della libertà, che saranno prontamente messi a disposizione su richiesta da parte di qualunque autorità giudiziaria o altra autorità o istituzione competente autorizzata a ciò dalla legge dello Stato Parte in questione o da uno strumento giuridico internazionale di cui lo Stato sia parte. Le informazioni contenute in tali documenti comprendono, come minimo:

a) l'identità della persona privata della libertà;

b) il giorno, l'ora e il luogo in cui la persona è stata privata della libertà e l'identità dell'autorità che ha effettuato la privazione della libertà;

c) l'autorità che ha ordinato la privazione della libertà e il fondamento di tale ordine;

d) l'autorità responsabile per la vigilanza sulla privazione della libertà;

e) il luogo di privazione della libertà, il giorno e l'ora dell'ingresso nel luogo di privazione della libertà e l'autorità responsabile di tale luogo;

f) dettagli relativi allo stato di salute della persona privata della libertà;

g) in caso di morte durante il periodo di privazione della libertà, le circostanze e le cause del decesso e il luogo di destinazione dei resti mortali;

h) il giorno e l'ora del rilascio o del trasferimento a un altro luogo di detenzione, la destinazione e l'autorità responsabile del trasferimento.

Art. 18

1. Salvo il disposto degli articoli 19 e 20, ogni Stato Parte garantisce a ogni persona con un interesse legittimo a tali informazioni, quali i parenti della persona privata della libertà, i loro rappresentanti o i loro legali, l'accesso almeno alle seguenti informazioni:

a) l'autorità che ha ordinato la privazione della libertà;

b) il giorno, l'ora e il luogo in cui la persona privata della libertà è stata ammessa al luogo di privazione della libertà;

c) l'autorità responsabile della vigilanza sulla privazione della libertà;

d) i luoghi in cui la persona privata della libertà si trova, compreso, nel caso di trasferimento ad altro luogo di privazione della libertà, la destinazione e l'autorità responsabile del trasferimento;

e) il giorno, l'ora e il luogo del rilascio;

f) dettagli relativi allo stato di salute della persona privata della libertà;

g) in caso di morte durante il periodo di privazione della libertà, le circostanze e le cause del decesso e il luogo di destinazione dei resti mortali.

2. Sono prese misure adeguate, ove necessario, per proteggere le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché le persone che prendono parte alle indagini, da ogni maltrattamento, intimidazione o sanzione come conseguenza della ricerca di informazioni su una persona privata della libertà.

Art. 19

1. Le informazioni personali, compresi dati medici o genetici, raccolte e/o trasmesse nell'ambito della ricerca di una persona scomparsa non saranno utilizzate o messe a disposizione per alcuno scopo diverso da quello di rintracciare la persona scomparsa. Ciò senza pregiudizio del loro utilizzo in procedimenti penali riguardanti un reato di sparizione forzata o l'esercizio del diritto di ottenere riparazione.

2. La raccolta, l'elaborazione, l'utilizzo e l'archiviazione di informazioni personali, compresi dati medici e genetici, non violerà o cagionerà la violazione dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali o della dignità umana di alcun individuo.

Art. 20

1. In casi eccezionali, il diritto alle informazioni di cui all'articolo 18 può essere limitato, se strettamente necessario e sulla base della legge, esclusivamente se una persona è sotto la protezione della legge e la privazione della libertà è sottoposta a controllo giudiziario, qualora la diffusione dell'informazione nuoccia al diritto alla vita privata (*privacy*) o all'incolumità della persona, ostacoli un'indagine penale o per altre ragioni equivalenti secondo quanto previsto dalla legge e in conformità con il diritto internazionale applicabile e con gli scopi della presente Convenzione. In nessun caso è posta una limitazione al diritto all'informazione di cui all'articolo 18 che costituisca una condotta definita all'articolo 2 o che violi l'articolo 17.1.

2. Senza pregiudizio per la legittimità della privazione della libertà di una persona, gli Stati Parte garantiscono alle

persone di cui all'articolo 18.1 il diritto a un rapido ed effettivo rimedio giudiziario come strumento per ottenere senza ritardo le informazioni di cui all'articolo 18.1. Tale diritto a un'azione giudiziaria non può essere sospeso o sottoposto a restrizioni in alcuna circostanza.

Art. 21

Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per assicurare che le persone private della libertà siano liberate con modalità tali da permettere una verifica affidabile del loro effettivo rilascio. Ogni Stato Parte prenderà inoltre i provvedimenti necessari per assicurare l'incolumità fisica di tali persone e la loro capacità di esercitare pienamente i loro diritti al momento del rilascio, salvi gli obblighi che possono essere loro imposti in forza della legislazione nazionale.

Art. 22

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per prevenire e sanzionare le seguenti condotte:

a) il fatto di ritardare od ostacolare le azioni di cui all'articolo 17.2 f) e all'articolo 20.2;

b) l'omessa registrazione della privazione di libertà di qualunque persona, ovvero la registrazione di informazioni che il funzionario responsabile della registrazione ufficiale sapeva o avrebbe dovuto sapere essere imprecise;

c) il rifiuto di fornire informazioni circa la privazione della libertà di una persona o il fatto di fornire informazioni imprecise, quando i requisiti di legge per ammettere la trasmissione di tali informazioni sono presenti.

Art. 23

1. Ogni Stato Parte assicura che l'addestramento del personale incaricato del rispetto della legge, sia civile o militare, del personale medico, dei pubblici ufficiali e di ogni altra persona che sia coinvolta nella custodia o nel trattamento di qualunque persona privata della libertà, comprenda la necessaria istruzione e informazione relativa alle norme rilevanti della presente Convenzione, al fine di:

a) impedire il coinvolgimento di tali funzionari nelle sparizioni forzate;

b) sottolineare l'importanza della prevenzione e delle indagini in relazione alle sparizioni forzate;

c) assicurare che sia riconosciuta l'urgente necessità di risolvere i casi di sparizione forzata.

2. Ogni Stato Parte assicura che gli ordini o le istruzioni che prescrivono, autorizzano o incoraggiano la sparizione forzata siano vietati. Ogni Stato Parte garantisce che la persona che rifiuta di obbedire a tali ordini non sarà punita.

3. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per assicurare che le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le quali hanno ragione di credere che un caso di sparizione forzata abbia avuto luogo o sia stato progettato ne riferiscano ai loro superiori e, se necessario, alle autorità o agli organi dotati dei poteri di vigilanza o di intervento.

Art. 24

1. Ai fini della presente Convenzione, per «vittima» s'intende la persona scomparsa e qualunque individuo che abbia sofferto un pregiudizio quale diretta conseguenza di una sparizione forzata.

2. Ogni vittima ha il diritto di sapere la verità circa le circostanze della sparizione forzata, gli sviluppi e i risultati delle indagini e che ne è stato della persona scomparsa. Ogni Stato Parte adotta misure appropriate a questo scopo.

3. Ogni Stato Parte adotterà tutte le misure del caso per rintracciare, localizzare e liberare le persone scomparse e, in caso di morte, per localizzare, onorare e restituire le loro salme.

4. Ogni Stato Parte assicura nell'ambito del proprio ordinamento giuridico che le vittime di sparizione forzata abbiano il diritto di ottenere riparazione e un indennizzo rapido, equo e adeguato.

5. Il diritto di ottenere una riparazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo comprende i danni materiali e morali nonché, laddove opportuno, altre forme di riparazione come:

a) restituzione in integro;

b) riabilitazione

c) soddisfazione, compresa la restituzione della dignità e della reputazione;

d) garanzie di non ripetizione.

6. Fermo restando l'obbligo di continuare le indagini fino a che non sia chiarito che ne è stato della persona scomparsa, ogni Stato Parte prende le iniziative opportune per quanto riguarda lo status giuridico delle persone scomparse di cui ancora si ignori il destino e quello dei loro parenti, in ambiti quali le prestazioni previdenziali, la condizione finanziaria, il diritto di famiglia, lo stato patrimoniale.

7. Ogni Stato Parte garantisce il diritto di formare e di partecipare liberamente ad organizzazioni e associazioni che si occupano di ricostruire le circostanze in cui sono avvenute le sparizioni forzate e di conoscere il destino delle persone scomparse, nonché di assistere le vittime delle sparizioni forzate.

Art. 25

1. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per impedire e punire con misure penali:

a) l'allontanamento illegale di bambini sottoposti a sparizione forzata il cui padre o la cui madre o il cui tutore è soggetto a sparizione forzata o i figli nati nel corso della prigionia della madre sottoposta a sparizione forzata;

b) la falsificazione, l'occultamento o la distruzione di documenti attestanti la vera identità dei bambini di cui alla precedente lettera a).

2. Ogni Stato Parte prende le misure necessarie per rintracciare e identificare i figli di cui al paragrafo 1 del presente articolo e restituirli alle loro famiglie d'origine, nel rispetto delle procedure di legge e degli accordi internazionali applicabili.

3. Gli Stati Parte si presteranno reciproca assistenza nel ricercare, identificare e localizzare i bambini di cui al paragrafo 1 a) del presente articolo.

4. In considerazione della necessità di tutelare il miglior interesse dei bambini di cui al paragrafo 1 a) del presente articolo e il loro diritto a mantenere o a ristabilire la propria identità, compresa la nazionalità, il nome e i rapporti familiari come riconosciuti dalla legge, gli Stati Parte che riconoscono sistemi di adozione o altre forme di collocamento di bambini istituiscono procedimenti legali per rivedere le misure adottate in materia di adozione o collocamento di altro tipo e, laddove ciò risulti opportuno, per annullare l'adozione o il collocamento dei bambini che hanno all'origine una sparizione forzata.

5. In tutti i casi, e in particolare in tutte le materie che rilevano ai fini del presente articolo, il miglior interesse del bambino deve essere una considerazione prioritaria e un minore dotato di sufficiente maturità per formarsi una propria opinione ha il diritto di esprimere liberamente il proprio parere e a tale parere è dato il giusto peso, in considerazione dell'età e della maturità del minore.

Capitolo II

Art. 26

1. È istituito il Comitato sulle sparizioni forzate (di seguito «il Comitato»), con il compito di svolgere le funzioni previste nella presente Convenzione. Il Comitato è formato da dieci esperti di alta moralità e di riconosciuta competenza nel campo del diritti dell'uomo; essi siedono a titolo personale e svolgono la loro funzione in modo indipendente e imparziale. I membri del Comitato sono eletti dagli Stati Parte seguendo un criterio di equa distribuzione geografica. Si deve tenere conto dell'opportunità di far partecipare alle attività del Comitato persone con spiccata esperienza in campo giuridico e di rispettare una bilanciata rappresentanza di genere.

2. I membri del Comitato sono eletti con voto segreto da una lista di persone indicate dagli Stati Parte tra i propri cittadini, in occasione di un'assemblea biennale degli Stati Parte convocata a tale scopo dal Segretario generale delle Nazioni Unite. A tale riunione, per la cui validità è richiesta la presenza di almeno due terzi degli Stati Parte, sono eletti a membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti espressi dai rappresentati degli Stati Parte presenti e votanti.

3. La prima elezione ha luogo non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Quattro mesi prima della data di ciascuna elezione, il Segretario generale delle Nazioni Unite invia una lettera agli Stati Parte invitandoli a sottoporre entro tre mesi le loro candidature. Il Segretario generale predispone una lista in ordine alfabetico di tutti i candidati, indicando gli Stati che li hanno proposti, e sottopone la lista a tutti gli Stati Parte.

4. I membri del Comitato sono eletti per un mandato di quattro anni. Possono essere rieletti soltanto per un secondo mandato. Per cinque membri eletti alla prima elezione il mandato scade tuttavia al termine del secondo anno; immediatamente dopo la prima elezione, i nomi di questi cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente dell'assemblea di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

5. Se un membro del Comitato muore o si dimette o per qualsiasi ragione non può più svolgere le proprie funzioni nell'ambito del Comitato, lo Stato Parte che lo aveva candidato indicherà, secondo le modalità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, un proprio cittadino quale candidato per il periodo rimanente del mandato, con l'approvazione della maggioranza degli Stati Parte. Tale approvazione si considera ottenuta a meno che metà o più degli Stati Parte abbiano risposto negativamente alla proposta di nomina entro un termine di sei settimane a decorrere dalla notificazione della proposta fatta dal Segretario generale.

6. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento di procedura.

7. Il Segretario generale delle Nazioni Unite fornisce al Comi- tato le risorse, il personale e le strutture necessarie per l'effettivo svolgimento delle sue funzioni. Il Segretario generale delle Nazioni Unite convoca la prima riunione del Comitato.

8. I membri del Comitato godono delle facilitazioni, dei privi- legi e delle immunità degli esperti in missione delle Nazioni Unite, come previsto nelle pertinenti disposizioni della Con- venzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.

9. Ogni Stato Parte collabora con il Comitato e assiste i suoi membri nell'adempimento del loro mandato, nei limiti in cui lo Stato Parte ha accettato le funzioni del Comitato.

Art. 27

Una Conferenza degli Stati Parti si riunisce dopo almeno quattro anni e non oltre sei anni dall'entrata in vigore della presente Convenzioni, allo scopo di valutare il funzionamento del Comitato e decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 44.2, se è opportuno trasferire ad altro organo, senza escludere altre possibilità, il compito di monitorare la presente Convenzione, in conformità con le funzioni definite agli articoli 28 e 36.

Art. 28

1. Nel quadro delle competenze garantite dalla presente Convenzione, il Comitato coopera con tutti gli organi pertinenti, gli uffici, le agenzie specializzate e i fondi delle Nazioni Unite, con gli organi istituiti da Trattati internazionali, con le procedure speciali delle Nazioni Unite e con gli organi delle organizzazioni internazionali regionali pertinenti nonché con tutte le istituzioni, agenzie o uffici competenti degli Stati che operano per la tutela delle persone dalle sparizioni forzate.

2. Nell'adempiere al suo mandato, il Comitato opera in consultazione con altri organi istituiti dagli strumenti internazionali sui diritti dell'uomo, in particolare il Comitato sui diritti umani istituito dal Patto internazionale sui diritti civili e politici, al fine di assicurare la coerenza delle rispettive osservazioni e raccomandazioni.

Art. 29

1. Ogni Stato Parte sottopone al Comitato, attraverso il Segretario generale delle Nazioni Unite, un rapporto sulle misure adottate per dare attuazione agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della Convezione per lo Stato in questione.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite rende tali rapporti disponibili a tutti gli Stati Parte.

3. Ciascun rapporto è preso in esame dal Comitato, il quale formula i commenti, le osservazioni o le raccomandazioni che considera opportuni. I commenti, le osservazioni o le raccomandazioni sono comunicate allo Stato

Parte interessato, il quale può replicare di propria iniziativa o su richiesta del Comitato.

4. Il Comitato può anche richiedere gli Stati Parte di fornire informazioni ulteriori in merito all'attuazione della presente Convenzione.

Art. 30

1. Può essere sottoposta al Comitato la richiesta urgente di ricercare e rintracciare una persona scomparsa; la richiesta può essere avanzata dai familiari della persona scomparsa, o dai loro rappresentanti legali, dai loro avvocati o da altra persona da essi autorizzata nonché da ogni altra persona titolare di un interesse legittimo.

2. Se il Comitato ritiene che una richiesta di azione urgente sottopostagli in virtù del paragrafo 1 del presente articolo

a) non è manifestamente infondata;

b) non costituisce un abuso del diritto di presentare tali richieste;

c) risulta che è già stata debitamente presentata davanti agli organi competenti dello Stato Parte, come quelli autorizzati a intraprendere indagini, laddove questa possibilità sia prevista;

d) risulta che non è incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione;

e) riguarda una materia che non è al momento oggetto di un'altra procedura internazionale di indagine o di composizione della stessa natura di quella prevista dalla presente norma; il Comitato richiede allo Stato Parte interessato di fornirgli informazioni in merito alla situazione delle persone da rintracciare, entro un termine fissato dal Comitato stesso.

3. Alla luce delle informazioni fornite dallo Stato Parte interessato in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato può inviare allo Stato Parte raccomandazioni, compresa la richiesta di adottare tutte le misure necessarie, incluse misure provvisorie urgenti per localizzare e tutelare la persona in questione, nel rispetto della presente Convenzione, e informare il Comitato, entro un termine stabilito, dei provvedimenti presi, tenendo conto dell'urgenza del caso. Il Comitato informa la persona che ha richiesto l'azione urgente delle proprie raccomandazioni e delle informazioni fornite dallo Stato nel momento in cui queste sono disponibili.

4. Il Comitato prosegue nei suoi sforzi di collaborare con lo Stato Parte interessato fino a che la vicenda relativa alla persona ricercata non viene chiarita. La persona che ha presentato la richiesta è tenuta costantemente informata.

Art. 31

1. Uno Stato Parte al momento della ratifica della presente Convenzione o in qualsiasi momento successivo può dichiarare che riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni presentate da individui o presentate a nome di individui rientranti nella giurisdizione dello Stato Parte che lamentano di essere vittime di una violazione delle disposizioni della presente Convezione da parte dello Stato Parte in questione. Il Comitato dichiara non ammissibili le comunicazioni riguardanti uno Stato Parte che non ha fatto tale dichiarazione.

2. Il Comitato dichiara una comunicazione inammissibile quando:

a) la comunicazione è anonima;

b) la comunicazione costituisce un abuso del diritto di sottoporre tali comunicazioni o è incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione;

c) la stessa materia è in corso di esame da parte di un'altra procedura internazionale di indagine o composizione della stessa natura; ovvero quando

d) non sono state esaurite tutte le vie di ricorso interne. Tale regola non si applica quando tali ricorsi risultano essere pendenti per un tempo irragionevolmente lungo.

3. Se il Comitato considera che la comunicazione risponde ai requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la trasmette allo Stato Parte interessato, richiedendogli di fornire osservazioni e commenti entro un termine stabilito dallo stesso Comitato.

4. In qualunque momento, dopo il ricevimento della comuni- cazione e prima che sia raggiunta una determinazione nel merito, il Comitato può trasmettere allo Stato Parte interessato, per la sua considerazione in via di urgenza, la richiesta che lo Stato adotti le misure provvisorie ritenute necessarie per evitare un possibile pregiudizio irreparabile per le vittime della presunta violazione. L'esercizio da parte del Comitato di questo suo potere discrezionale non ha nessun effetto quanto alla decisione sull'ammissibilità o sul merito della comunicazione.

5. Quando esamina le comunicazioni di cui al presente articolo il Comitato si riunisce a porte chiuse. Esso informa l'autore della comunicazione delle risposte fornite dallo Stato Parte interessato. Quando il Comitato decide di portare a termine la procedura, comunica le proprie considerazioni allo Stato Parte e all'autore della comunicazione.

Art. 32

Uno Stato Parte alla presente Convezione può dichiarare in qualsiasi momento che riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni in cui uno Stato Parte lamenta che un altro Stato Parte non sta adempiendo agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. Il Comitato considera irricevibili le comunicazioni relative a uno Stato Parte che non ha fatto tale dichiarazione, nonché le comunicazioni presentate da uno Stato Parte che non ha fatto la suddetta dichiarazione.

Art. 33

1. Se il Comitato riceve informazioni affidabili indicanti che uno Stato Parte sta gravemente violando le disposizioni della presente Convenzione, può, dopo essersi consultato con lo Stato Parte interessato, richiedere a uno o più dei suoi membri di intraprendere senza ritardo una visita e di presentargli un rapporto.

2. Il Comitato notifica allo Stato Parte interessato, in forma scritta, la propria intenzione di organizzare una visita, indicando la composizione della delegazione e gli scopi della visita; lo Stato Parte fornirà risposta al Comitato entro un termine ragionevole.

3. Sulla base di una richiesta circostanziata dello Stato interessato, il Comitato può decidere di procrastinare la visita o di cancellarla.

4. Se lo Stato Parte dà il proprio consenso alla visita, il Comitato e lo Stato Parte in questione cooperano per definire le modalità della visita e lo Stato Parte fornisce al Comitato tutte le agevolazioni necessarie per condurre con successo la visita.

5. A seguito della visita, il Comitato comunica allo Stato Parte interessato le sue osservazioni e raccomandazioni.

Art. 34

Se il Comitato riceve informazioni che appaiono contenere indizi fondati che la sparizione forzata è praticata in modo esteso o sistematico nel territorio sotto la giurisdizione di uno Stato Parte, esso può, dopo aver richiesto allo Stato Parte in questione ogni informazione rilevante in materia, sottoporre urgentemente la questione all'attenzione dell'Assemblea Gene rale delle Nazioni Unite attraverso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. 35

1. Il Comitato ha competenza esclusivamente sulle sparizioni forzate che hanno avuto inizio dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

2. Se uno Stato diventa membro della presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore, gli obblighi di tale Stato nei riguardi del Comitato si riferiscono esclusivamente alle sparizioni forzate che hanno avuto inizio dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei riguardi di detto Stato.

Art. 36

1. Il Comitato presenta un rapporto annuale sulla propria attività a norma della presente Convenzione agli Stati Parte e all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

2. Prima che un'osservazione riguardante uno Stato Parte sia pubblicata nel rapporto annuale, lo Stato Parte interessato ne è informato preventivamente e gli è assegnato un tempo ragionvole per replicare. Tale Stato Parte può richiedere che i propri commenti o osservazioni siano pubblicati nel rapporto.

Capitolo III

Art. 37

Nulla nella presente Convezione pregiudica le disposizioni che tutelano in modo più ampio le persone dalle sparizioni forzate contenute:

a) nella legislazione dello Stato Parte;

b) nel diritto internazionale vigente per tale Stato.

Art. 38

1. La presente Convezione è aperta alla firma di tutti i membri delle Nazioni Unite.

2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica da parte di tutti i membri delle Nazioni Unite. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

3. La presente Convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite. L'adesione avrà effetto dal deposito del relativo strumento presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. 39

1. La presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificano o accedono alla Covenzione dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o adesione, la presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica o adesione di detto Stato.

Art. 40

Il Segretario generale delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e a tutti gli Stati che hanno firmato o hanno aderito alla presente Convenzione:

a) le firme, le ratifiche e le adesioni di cui all'articolo 38:

a) la data di entrata in vigore della presente Convezione ai sensi dell'articolo 39;

Art. 41

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano in tutte le parti degli Stati federali senza limitazioni o eccezioni.

Art. 42

1. Ogni controversia tra due o più Stati Parte relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non possa essere risolta attraverso il negoziato o attraverso le procedure specificamente contenute nella presente Convenzione, è sottoposta, su richiesta di uno degli Stati in questione, ad arbitrato. Se entro sei mesi dalla data della richiesta di arbitrato le Parti non sono riuscite a raggiungere un consenso sulle modalità dell'arbitrato, una qualunque delle Parti può riferire la controversia alla Corte internazionale di giustizia attraverso una richiesta avanzata in conformità con lo Statuto della Corte.

2. Uno Stato può, al momento della firma o della ratifica della presente Convenzione o dell'adesione alla Convenzione, di- chiarare che non si considera vincolato dal paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati al paragrafo 1 del presente articolo nei riguardi dello Stato Parte che abbia fatto detta dichiarazione.

3. Qualunque Stato Parte che abbia fatto la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo può in ogni momento ritirare la dichiarazione notificandolo al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. 43

La presente Convenzione non pregiudica le disposizioni del diritto internazionale umanitario, compresi gli obblighi delle Alte Parti Contraenti delle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e dei due Protocolli addizionali dell'8 giugno 1977, né pregiudica la possibilità di cui dispone ogni Stato di autorizzare il Comitato internazionale della Croce Rossa di visitare i luoghi di detenzione in situazioni non regolate dal diritto internazionale umanitario.

Art. 44

1. Qualunque Stato Parte alla presente Convenzione può proporre un emendamento alla presente Convenzione e sottoporlo al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà le proposte di emendamento agli Stati Parte, chiedendo loro di fare sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati Parte in vista di esaminare tali proposte e di pronunciarsi su di esse. Se, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parte si sono pronunciati a favore della convocazione di tale conferenza, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. Qualsiasi emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parte presenti e votanti è sottoposto per accettazione a tutti gli Stati Parte dal Segretario generale.

3. Un emendamento adottato e approvato in accordo con il paragrafo 2 del presente articolo entra in vigore quando due terzi degli Stati Parte alla presente Convenzione lo hanno adottato secondo le rispettive procedure costituzionali.

4. Una volta entrati in vigore, gli emendamenti sono vincolanti per gli Stati Parte che li hanno accettati, mentre gli altri Stati Parte resteranno vincolati dalle disposizioni della Convenzione e dai precedenti emendamenti da loro eventualmente accettati.

Art. 45

1. La presente Convenzione, i cui testi arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo sono egualmente autentici, è depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette copie certificate della presente Convenzione a tutti gli Stati menzionati all'articolo 38.

———

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2674):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MOGHERINI), in data 16 ottobre 2014.

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 21 novembre 2014, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio) e XII (Affari sociali).

Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 26 novembre 2014; l'11 marzo 2015.

Esaminato in Aula il 16 marzo 2015 ed approvato il 19 marzo 2015.

Senato della Repubblica (atto n. 1830):

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 31 marzo 2015, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio) e 12ª (Sanità).

Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 15 aprile 2015; il 4 giugno 2015.

Esaminato in Aula ed approvato definitivamente il 15 luglio 2015.

15G00145

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 2015.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione nel territorio della regione Puglia del batterio patogeno da quarantena Xylella fastidiosa (Well e Raju).

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 31 LUGLIO 2015

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 38 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di politica agricola comune;

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Vista la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la sopracitata direttiva 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 di recepimento della predetta direttiva CE;

Vista la decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione del 23 luglio 2014, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Well e Raju);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 settembre 2014 recante «misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana», adottato al fine di porre in essere gli adempimenti conseguenti alla decisione della Commissione sopra citata;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 17 marzo 2015 recante «definizione delle misure fitosanitarie obbligatorie da attuare nella zona infetta della provincia di Lecce per l'eradicazione ed il controllo di Xylella fastidiosa (Well e Raju)»;

Vista la decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione del 18 maggio 2015, recante «nuove disposizioni in materia di contrasto al batterio della Xylella fastidiosa» che abroga la precedente decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione del 23 luglio 2014 sopra citata;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 giugno 2015 recante «Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana» che recepisce le disposizioni di cui alla decisione di esecuzione 2015/7897UE della Commissione del 18 maggio 2015 e che abroga i precedenti decreti ministeriali del 26 settembre 2014 e 17 marzo 2015 sopra citati;

Visti, in particolare, l'art. 22 del sopra citato decreto ministeriale 19 giugno 2015, che prevede la possibilità di disporre interventi diretti per adempiere alle disposizioni contenute nel decreto medesimo, in caso di motivata necessità, e il successivo art. 23, che prevede la possibilità di riconoscere un contributo finanziario per l'esecuzione delle misure di lotta obbligatoria, da determinarsi nei limiti delle risorse stanziate per la dichiarazione dello stato di emergenza e per la dichiarazione dello stato di calamità e da attuare, secondo previsioni contenute nel piano del Commissario delegato;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2015 con la quale, in ragione della gravità della diffusione del batterio, è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza della diffusione nel territorio della regione Puglia del batterio patogeno da quarantena Xylella fastidiosa (Well e Raju);

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225 dell'11 febbraio 2015, n. 228 dell'11 marzo 2015 e n. 241 del 22 aprile 2015;

Vista delibera del Consiglio dei ministri del 3 luglio 2015 con la quale sono state riconfigurate le competenze del Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225/2015 con riferimento agli articoli 8, 9, 10, 11, 13 e 14 del richiamato decreto ministeriale 19 giugno 2015;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 265 del 3 luglio 2015;

Considerato che con la sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 3 luglio 2015, nel ravvisare la necessità di provvedere alla corresponsione di contributi finanziari a titolo di ristoro dei danni subiti a causa della diffusione del batterio patogeno Xylella fastidiosa nella Regione Puglia, è stato disposto che con successivi provvedimenti si sarebbe proceduto all'individuazione, sia in ambito nazionale che comunitario, di apposite risorse finanziarie da destinate a tale scopo;

Vista la nota prot. n. 57 del 2 luglio 2015 con la quale la Regione Puglia, nel rappresentare l'esigenza di provvedere alla corresponsione di contributi finanziari a titolo di ristoro dei danni subiti a causa della diffusione del batterio patogeno Xylella fastidiosa, ha richiesto la proroga dello stato di emergenza in rassegna, la cui scadenza è prevista per il giorno 9 agosto 2015;

Visti gli esiti della riunione tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile in data 16 luglio 2015 con i rappresentanti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, della Regione Puglia nonché con il Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225/2015, nel corso della quale si è convenuto che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali avrebbe predisposto un documento tecnico contenente la prospettazione delle possibili integrazioni di misure relative al riconoscimento dei richiamati contributi finanziari e delle relative fonti di finanziamento, distinto in misure ordinarie, da porre in essere a cura del medesimo Ministero e della Regione Puglia, e straordinarie, da porre in essere a valere sulle risorse finanziarie assegnate al Commissario delegato e compatibili con il contesto emergenziale;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n 7675 del 29 luglio 2015 con la quale è stata condivisa la necessità della proroga dello stato di emergenza in rassegna e della riconfigurazione delle competenze del Commissario delegato con riferimento agli articoli 22 e 23 del citato decreto ministeriale 19 giugno 2015, è stata fornita la prospettazione generale delle misure sopra richiamata ed è stata anticipata la modalità mediante la quale il citato Ministero provvederà alla determinazione dei citati contributi finanziari, avvalendosi del supporto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

Ritenuto necessario riconfigurare le competenze del Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225/2015 con riferimento agli articoli 22 e 23 del richiamato decreto ministeriale 19 giugno 2015, al fine di assicurare l'integrazione, nel redigendo piano degli interventi urgenti, dell'avvio, da parte del medesimo Commissario, dell'attività di corresponsione dei contributi finanziari di propria spettanza, come indicati nella prospettazione trasmessa dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e che saranno determinati in esito al richiamato procedimento tecnico in corso a cura del citato Dicastero;

Considerato che nella citata nota prot. n. 7675 del 29 luglio 2015 il predetto Dicastero ha comunicato, altresì, che in data 21 luglio 2015 è stato adottato il decreto di declaratoria dello stato di calamità naturale per l'emergenza Xylella fastidiosa che prevede l'impiego di 11 milioni di euro integrati nel Fondo nazionale di solidarietà con questa specifica finalità in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91;

Vista la nota del Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225/2015 prot. n. 11227 del 24 luglio 2015 dalla quale si evince la necessità della proroga dello stato di emergenza in argomento e vengono, altresì, quantificate le risorse allo stato disponibili sulla contabilità speciale al medesimo intestata;

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore della nuova decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione del 18 maggio 2015 e del conseguente D.M. 19 giugno 2015 sopra citati con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 265 del 3 luglio 2015 il Commissario delegato è stato incaricato di predisporre un nuovo Piano degli interventi per fronteggiare il rischio connesso alla diffusione del batterio patogeno in rassegna, la cui misure dovranno essere attuate anche successivamente alla scadenza dello stato di emergenza anzidetto;

Ritenuto, pertanto, che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1-*bis*, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot n. CG/38608 del 30 luglio 2015;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza della diffusione nel territorio della regione Puglia del batterio patogeno da quarantena Xylella fastidiosa (Well e Raju).

2. Per le finalità di cui in premessa, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottata ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225 d'intesa con la Regione Puglia e sentito il Ministero della politiche agricole, alimentari e forestali, sono integrate le competenze del Commissario delegato nominato con l'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 225 dell'11 febbraio 2015 con riferimento agli articoli 22 e 23 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 giugno 2015.

3. I contributi finanziari la cui gestione è rimessa al Commissario delegato sono determinati e concessi nel limite delle risorse individuate dall'art. 4, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225 dell'11 febbraio 2015.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2015

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
RENZI

15A06447

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 luglio 2015.

Autorizzazione all'istituzione della Scuola Superiore per mediatori linguistici Gonzaga, in Mantova. (Decreto n. 1550).

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in Scienze della mediazione linguistica;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 che ha sostituito il predetto decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 con il quale la classe di laurea in «Scienze della Mediazione Linguistica» di cui all'all. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe L12;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Vista l'istanza presentata dall'Ente Gestore, per l'istituzione di una Scuola Superiore per mediatori linguistici denominata «Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Gonzaga» con sede a Mantova, via Scarsellini n. 2, per i fini di cui all'art. 4 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visti i pareri espressi in merito al riconoscimento della Scuola dalla Commissione tecnico-consultiva nelle riunioni del 10 giugno 2015 e del 18 giugno 2015;

Vista la nota n. 11208 del 24 giugno 2015 con la quale si richiedono adeguamenti rispetto alle denominazioni delle Scuole e/o Enti Gestori entro il termine previsto;

Vista la nota 11248 del 22 giugno 2015 contenente comunicazione di avvio della procedura così come richiesto dalla Commissione tecnico consultiva nella riunione del 18 giugno 2015.

Decreta:

Si autorizza l'istituzione della Scuola Superiore per mediatori linguistici denominata «Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Gonzaga» con sede a Mantova, via Scarsellini n. 2.

La Scuola è abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle Università al termine dei corsi afferenti alla classe 3 delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000, sostituito dalla classe L12 di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007.

Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno è pari a 50 unità e, complessivamente per l'intero ciclo, a 150 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2015

Il Capo dipartimento: MANCINI

15A06451

DECRETO 28 luglio 2015.

Diniego all'aumento del numero massimo degli allievi ammissibili della Scuola Superiore mediatori linguistici di Palermo. (Decreto 1695).

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in Scienze della mediazione linguistica;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 che ha sostituito il predetto decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 con il quale la classe di laurea in «Scienze della Mediazione Linguistica» di cui all'all. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe L12;

Visto il decreto ministeriale in data 19 maggio 1989 con il quale è stata disposta l'abilitazione della Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Palermo, via Riccardo Wagner n. 10, successivamente trasferita in via Principe di Belmonte n. 101, a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;

Visto il decreto del Direttore Generale del Servizio per l'Autonomia e gli Studenti in data 31 luglio 2003 con il quale è stato confermato il riconoscimento della predetta Scuola, che ha assunto la denominazione di Scuola superiore per mediatori linguistici; conseguentemente la scuola è stata abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di

riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Vista l'istanza presentata dalla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici con sede in Palermo, via Benedetto Gravina n. 41/A, per l'autorizzazione ad aumentare gli allievi ammissibili per ciascuno anno al primo anno dei corsi a 90 unità e complessivamente per l'intero ciclo a 270 unità;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva, per la mancanza dei requisiti previsti all'allegato 2 della nota MIUR del 30 aprile 2003, n. 2253, ha espresso parere negativo nella riunione del 18 giugno 2015;

Decreta:

L'istanza presentata dalla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici con sede in Palermo, via Benedetto Gravina n. 41/A, per l'autorizzazione ad aumentare gli allievi ammissibili per ciascuno anno al primo anno dei corsi a 90 unità e complessivamente per l'intero ciclo a 270 unità, è respinta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2015

Il Capo dipartimento: MANCINI

15A06449

DECRETO 28 luglio 2015.

Autorizzazione al trasferimento di sede della Scuola Superiore per mediatori linguistici in Mantova. (Decreto n. 1693).

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in Scienze della mediazione linguistica;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 che ha sostituito il predetto decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 con il quale la classe di laurea in «Scienze della Mediazione Linguistica» di cui all'all. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe L12;

Visto il decreto ministeriale in data 28 dicembre 1993 con il quale è stata disposta l'abilitazione della Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Mantova via Scarsellini n. 2, a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;

Visto il decreto del Direttore Generale del Servizio per l'Autonomia e gli Studenti in data 31 luglio 2003 con il quale è stato confermato il riconoscimento della predetta Scuola, che ha assunto la denominazione di Scuola superiore per mediatori linguistici; conseguentemente la scuola è stata abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000;

Visto il D.D. 4 marzo 2014 n. 727 con il quale la scuola è stata autorizzata ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili per ciascun anno da 25 a 75 unità e, per l'intero corso, a 225 unità;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Vista l'istanza con la quale la predetta Scuola ha chiesto il trasferimento della propria sede da Mantova, via Scarsellini n. 2 a Mantova, via Giuseppina Rippa n. 2;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 10 giugno 2015;

Decreta:

La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici con sede a Mantova, via Scarsellini n. 2, è autorizzata a trasferire la propria sede a Mantova, via Giuseppina Rippa n. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2015

Il Capo dipartimento: MANCINI

15A06450

DECRETO 7 agosto 2015.

Autorizzazione all'istituzione della Scuola Superiore per mediatori linguistici «Nelson Mandela» in Matera. (Decreto n. 1928).

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con D.M. 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con D.M. 3.11.1999, n. 509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il D.M. 4.8.2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in Scienze della mediazione linguistica;

Visto il D.M. 22.10.2004, n. 270 che ha sostituito il predetto D.M. 3.11.1999, n. 509;

Visto il D.M. 16.3.2007 concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del D.M. 22.10.2004, n. 270;

Visto il D.M. 26.7.2007 con il quale la classe di laurea in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'all. 3 al D.M. 4.8.2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe L12;

Visto il D.M. 6/02/2015 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 38 del 2002;

Vista l'istanza presentata dall'Ente Gestore, per l'istituzione di una Scuola superiore per mediatori linguistici denominata «Scuola superiore per mediatori linguistici Nelson Mandela» con sede a Matera, via Pasquale Vena 66/C, per i fini di cui all'art. 4 del D.M. n. 38 del 2002;

Visti il parere espresso in merito al riconoscimento della Scuola dalla Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 20/07/2015;

Decreta:

Si autorizza l'istituzione della Scuola superiore per mediatori linguistici denominata «Scuola superiore per mediatori linguistici Nelson Mandela» con sede a Matera, via Pasquale Vena 66/C.

La Scuola è abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle Università e al termine dei corsi afferenti alla classe 3 delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui al D.M. 4 agosto 2000, sostituito dalla classe L12 di cui al D.M. 16.3.2007.

Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno è pari a 25 unità e, complessivamente per l'intero ciclo, a 75 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2015

Il Capo Dipartimento: MANCINI

15A06452

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 agosto 2015.

Modifica al decreto 5 maggio 2015, con il quale il Laboratorio di enologia Enzo Michelet S.r.l., in Conegliano, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 5 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 132 del 10 giugno 2015 con il quale il Laboratorio di enologia Enzo Michelet S.r.l., ubicato in Conegliano (TV), via A. Vital n. 96 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 3 agosto 2015 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 5 maggio 2015;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 5 maggio 2015 per le quali il Laboratorio di enologia Enzo Michelet S.r.l., ubicato in Conegliano (TV), via A. Vital n. 96, è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile	OIV MA-AS313-02 R2009
Acido sorbico	OIV MA-AS313-14A R2009
Alcol metilico (metanolo)	OIV MA-AS312-03B R2009
Anidride solforosa libera e totale	OIV MA-AS323-04A R2012
Ceneri	OIV MA-AS2-04 R2009
Cloruri	OIV MA-AS321-02 R2009
Estratto secco totale (da calcolo)	OIV MA-AS2-03B R2012
Estratto senza zuccheri (da calcolo)	OIV MA-AS2-03B R2012
Sovrapressione	OIV MA-AS314-02 R2003
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-AS312-01A par.4B R2009
Glucosio + Fruttosio	OIV-MA-AS311-02 R2009
Massa volumica a 20°C e Densità relativa a 20 °C	OIV MA-AS2-01A p.to 5 R2012
Potassio, Rame, Sodio, Alluminio, Ferro, Calcio, Zinco, Magnesio, Litio, Piombo, Manganese ((Potassio (0,2 g/L÷ 1,5 g/L), Rame (0,10 mg/L÷ 1,00 mg/L), Sodio (5 mg/L÷ 100 mg/L), Alluminio (0,75 mg/L ÷ 2,00 mg/L), Ferro (1,00 mg/L÷ 4,00 mg/L), Calcio (25 mg/L÷ 200 mg/L), Piombo (0,010 mg/L÷ 0,080 mg/L), Zinco (0,50 mg/L÷ 3,00 mg/L), Litio (0,025 mg/L÷ 0,200 mg/L), Magnesio (40 mg/L÷ 150 mg/L))	OIV MA-AS322-13 R2013
Solfati	OIV MA-AS321-05A R2009
Sostanze riducenti (Zuccheri riduttori)	OIV-MA-AS311-01A R2009
pH	OIV MA-AS313-15 R2011

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 agosto 2015

Il direttore generale: GATTO

15A06388

DECRETO 4 agosto 2015.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Bi.Lab. S.r.l., in Guarene, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni

e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 8 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 218 del 19 settembre 2011 con il quale al laboratorio Bi.Lab S.r.l., ubicato in Guarene (CN), Strada Porini n. 1/B, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 3 agosto 2015;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 22 maggio 2015 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Bi.Lab S.r.l., ubicato in Guarene (CN), Strada Porini n. 1/B, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 7 giugno 2019 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Bi.Lab S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 agosto 2015

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale (2,00-10,00 g/l)	OIV-MA-AS313-01 par 5.2 R2009
Acidità volatile (0,10-1,20 g/l)	OIV-MA-AS313-02 R2009

Acido sorbico (20-500 mg/l)	OIV-MA-AS313-14A R2009
Biossido di zolfo combinato (Anidride solforosa totale) (10-250 mg/l)	OIV-MA-AS323-04B par 2.2.3 R2009
Biossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera) (10-150 mg/l)	OIV-MA-AS323-04B par 2.2.2 R2009
Ceneri (0,80-4,00 g/l)	OIV-MA-AS2-04 R2009
Estratto non riduttore (da calcolo) escluso il saccarosio (14-40 g/l)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Estratto secco totale (14-45 g/l)	OIV-MA-AS2-03B R2012
Glucosio e fruttosio (0,4-250 g/l)	OIV-MA-AS311-02 R2009
Massa volumica e densità relativa a 20°C (0,9750-1,1000 g/cm3)	OIV-MA-AS2-01A cap. 5 R2012
Sovrapressione (50÷ 800 kilo Pascal)	OIV-MA-AS314-02 R2003
Titolo alcolometrico volumico (4,00-18,00% vol)	OIV-MA-AS312-01A cap. 4.B. R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo) (4,00-18,00% vol)	Reg. CE 491/2009 allegato I p.to 15 +OIV-MA-AS312-01A cap. 4.B. R2009 +OIV-MA-AS311-02 R2009
Zuccheri totali (Glucosio+ Fruttosio) (da calcolo) (0,4-250 g/l)	OIV-MA-AS311-02 R2009
pH (3,00-7,00 unità di pH)	OIV-MA-AS313-15 R2011

15A06389

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 luglio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Inforcoop - Istituto nazionale di formazione cooperativa Soc. Coop.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che la società «Inforcoop - Istituto Nazionale di Formazione Cooperativa Soc. Coop.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di e 3.939.800,00, si riscontra una massa debitoria di € 4.855.042,00 ed un patrimonio netto negativo di - 1.048.198,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Inforcoop - Istituto Nazionale di Formazione Cooperativa Soc. Coop.», con sede in Roma (codice fiscale 05562940584) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Mauro Damiani, (codice fiscale DMNMRA54E02D653Q) nato a Foligno (PG) il 2 maggio 1954, e domiciliato in Roma, via Barbieri n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 luglio 2015

D'Ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
COZZOLI

15A06415

DECRETO 28 luglio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «G.C. Marine società cooperativa in liquidazione», in La Spezia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che la società «G.C. Marine Società Cooperativa in Liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 6.529,00, si riscontra una massa debitoria di € 48.866,00 ed un patrimonio netto negativo di € 42.362,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «G.C. Marine Società Cooperativa in Liquidazione», con sede in La Spezia (codice fiscale 01286920119) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Luciana Pittameglio, nata a La Spezia il 15 ottobre 1967 (codice fiscale PTTLCN-67R55E463J), e domiciliata in Lerici (SP), via Matteotti n. 53/b.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 luglio 2015

D'Ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
COZZOLI

15A06416

DECRETO 28 luglio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «COS Società cooperativa a r.l.», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «COS Società cooperativa a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale dalla cooperativa al 30 settembre 2014 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 267.351,00, si riscontra una massa debitoria di € 416.472,00 ed un patrimonio netto negativo di € -201.163,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «COS Società cooperativa a r.l.», con sede in Torino (codice fiscale 07142220016) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabrizio Rizzone, nato a Pinerolo (Torino) il 24 dicembre 1970 (codice fiscale RZZFRZ70T-24G674R), ivi domiciliato in corso Torino, n. 50.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 luglio 2015

D'Ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
COZZOLI

15A06417

DECRETO 28 luglio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.S. Assistenza Società cooperativa sociale in liquidazione», in Sant'Albano Stura e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «C.S. Assistenza società cooperativa sociale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 37.383,00, si riscontra una massa debitoria di € 207.386,00 ed un patrimonio netto negativo di € 182.904,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.S. Assistenza società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Sant'Albano Stura (CN) (codice fiscale 02748450042) é posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Alberto Bianco, nato a Savona il 22 maggio 1964 (codice fiscale BNC LRT 64E22 I480N), e domiciliato in Ceriale (SV), via Aurelia, n. 129/2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 luglio 2015

D'Ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
COZZOLI

15A06418

DECRETO 30 luglio 2015.

Scioglimento della «Cooperativa Italcostruzioni a r.l.», in Villa Literno e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dall'Unione europea delle cooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 1° luglio 2015 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Italcostruzioni a r.l.» con sede in Villa Literno (CE) (codice fiscale 02690870619), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae. è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Sorvillo, nato a Casetta il 13 febbraio 1986 (codice fiscale SRVGPP86B13B963B), domiciliato in Orta di Atella (CE), via Galileo Galilei n. 5.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A06411

DECRETO 30 luglio 2015.

Scioglimento della «Società cooperativa Capone», in Carinaro e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dall'Unione Italiana Cooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c,;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 1° luglio 2015 in merito all'adozione

dei provvedimenti dì scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.. con contestuale nomina del commissario liquidatore:

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa Capone» con sede in Carinaro (CE) (codice fiscale 03303250611), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marcello Maugeri, nato a Napoli il 7 aprile 1966 (codice fiscale MGRMCL66D07F839X) e domiciliato in Roma, via Nairobi n. 40.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A06412

DECRETO 30 luglio 2015.

Scioglimento della «Società cooperativa Morgan TV a r.l.», in Mugnano di Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che e stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni:

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 1° luglio 2015 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa Morgan TV a r.l.» con sede in Mugnano di Napoli (NA) (codice fiscale 06573141212), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabrizio Fiore, nato a Napoli il 26 settembre 1967 (codice fiscale FRIFRZ67P26F839V) ed ivi domiciliato via Michelangelo Schipa n. 61.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A06413

DECRETO 31 luglio 2015.

Scioglimento della «Soccorso assistenza Lombardia Società cooperativa sociale Onlus», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria ministeriale - conclusasi il 10 novembre 2014 - relative alla società cooperativa sociale sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate, soprattutto con riferimento a quanto riportato nelle Conclusioni del Verbale ispettivo al punto 55, secondo cui la cooperativa SAL - aderente alla Confederazione Cooperative Italiane - «non persegue gli scopi mutualistici per i quali è stata costituita in quanto svolge in concreto attività amministrativa attraverso le prestazioni lavorative di soli lavoratori terzi non soci» ed «è un sodalizio che sin dalla sua costituzione non adotta i principi informativi della società cooperativa: scambio mutualistico, parità di trattamento dei soci, porta aperta. Pertanto si propone lo scioglimento per atto dell'autorità della società SAL in quanto non poteva assumere la forma giuridica della "società cooperativa"»;

Tenuto conto delle osservazioni al verbale ispettivo, nota prot. n. 0209493 del 26 novembre 2014, formalizzate dal Presidente della cooperativa circa i punti 1 e 2 del Verbale ispettivo;

Ritenuto di non poter accogliere le suddette osservazioni prodotte in ordine alla natura cooperativa dell'ente, in quanto la forma della società cooperativa sociale ex legge 8 novembre 1991, n. 381 postula necessariamente la presenza di soci, oltre i quali, ai sensi dell'art. 2 della legge citata, «gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente» e che questi ultimi debbano di necessità essere persone fisiche - e non associazioni di volontariato - in quanto diversamente ritenendo non avrebbe pregio il disposto del successivo somma 3 dello stesso articolo di legge citato, secondo cui: «Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative»;

Considerato che neppure l'ambito applicativo dell'art. 8 della medesima legge n. 381/1991 può trovare applicazione nella fattispecie concreta, poiché la norma riguarda i Consorzi formati almeno per il 70% da cooperative sociali e che svolgano *nullo medio* attività prevista dalle disposizioni della legge richiamata, non dovendosi limitare pertanto alla mera prestazione di servizi amministrativi in favore degli associati;

Considerata la circostanza per cui, come affermato dalla medesima SAL, la cooperativa svolga una funzione di disintermediazione contrattuale e destini gli utili alle Organizzazioni Associate costituisce piena ammissione del carattere del tutto strumentale che la SAL fa del modello societario cooperativo;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione - il 10 giugno 2015, nota prot. n. 0087496 - dell'avvio del procedimento, e che il legale rappresentante ha formulato osservazioni e controdeduzioni, oltre il termine assegnato, richiamando esclusivamente quelle già prodotte nei confronti del verbale ispettivo, quindi già precedentemente valutate dall'amministrazione nei termini di cui sopra;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dal Comitato Centrale per le Cooperative in data 21 luglio 2015, unanimemente favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore - ivi pertanto incluso il rappresentante della Associazione cui l'ente aderisce - richiamando integralmente le argomentazioni fatte proprie dalla Amministrazione secondo cui l'ente non poteva assumere la forma giuridica della società cooperativa e non è in grado di raggiungere lo scopo mutualistico in quanto si avvale solo del lavoro di terzi e non dei soci;

Ritenuta pertanto, ad esito dell'istruttoria condotta dall'Amministrazione in conformità alle disposizioni di legge in materia, la necessità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto della circostanza per cui l'ente attualmente risulta svolgere attività di supporto amministrativo, gestionale e formativo dei soggetti assegnatari del servizio emergenza sanitaria nella regione Lombardia;

Ritenuta pertanto la necessità di disporre la prosecuzione temporanea delle attività della cooperativa per il periodo di 90 giorni, al fine di salvaguardare la continuità del servizio emergenza sanitaria, ferma ogni successiva determinazione sulla base di specifica e motivata istanza del commissario liquidatore;

Considerate le designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente ai fini dell'individuazione del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Soccorso Assistenza Lombardia Società Cooperativa Sociale Onlus» con sede in Milano (codice fiscale 07592240969), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore:

la dott.ssa Selene Zaniboni, nata a Mantova il 16 aprile 1980, (codice fiscale: ZNBSLN80D56E897K), domiciliata in Mantova, Piazza 80° Fanteria n. 6, cap 46100. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Art. 3.

È disposto l'esercizio provvisorio delle attività della cooperativa sociale «Soccorso Assistenza Lombardia Società Cooperativa Sociale onlus» con sede in Milano, per il periodo di 90 giorni dalla data del presente decreto.

Il commissario liquidatore adotterà, nel rispetto delle limitazioni imposte dalla legge alle società in liquidazione ed in coordinamento con le istituzioni competenti, ogni iniziativa utile ad evitare disfunzioni nello svolgimento del servizio emergenza sanitaria nella Regione Lombardia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 31 luglio 2015

Il Direttore generale: MOLETI

15A06414

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Momendol», con conseguente modifica stampati.

Estratto Determina FV N. 187/2015 del 22 luglio 2015

Medicinale: MOMENDOL

Confezioni:

025829 197 "10% gel" tubo da 50g

025829 209 "10% gel" tubo da100g

Titolare AIC: A.C.R.A.F. S.P.A.

Procedura Decentrata IT/H/0110/002/R/002

con scadenza il 30 dicembre 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A06245

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Primovist», con conseguente modifica stampati.

Estratto Determina FV N. 186/2015 del 22 luglio 2015

Medicinale: PRIMOVIST

Confezioni:

037025 018 "0,25 mm ol/mm soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita con 5 ml

037025 020 "0,25 mm ol/mm soluzione iniettabile" 5 siringhe preriempite con 5 ml

037025 032 "0,25 mm ol/mm soluzione iniettabile" 10 siringhe preriempite con 5 ml

037025 044 "0,25 mm ol/mm soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita con 7,5 ml

037025 057 "0,25 mm ol/mm soluzione iniettabile" 5 siringhe preriempite con 7,5 ml

037025 069 "0,25 mm ol/mm soluzione iniettabile" 10 siringhe preriempite con 7,5 ml

037025 071 "0,25 mm ol/mm soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita con 10 ml

037025 083 "0,25 mm ol/mm soluzione iniettabile" 5 siringhe preriempite con 10 ml

037025 095 "0,25 mm ol/mm soluzione iniettabile" 10 siringhe preriempite con 10 ml

037025 107 "0,25 mm ol/mm soluzione iniettabile" 1 flaconcino da 5 ml

037025 119 "0,25 mm ol/mm soluzione iniettabile" 5 flaconcini da 5 ml

037025 121 "0,25 mm ol/mm soluzione iniettabile" 10 flaconcini da 5 ml

037025 133 "0,25 mm ol/mm soluzione iniettabile" 1 flaconcino da 7,5 ml

037025 145 "0,25 mm ol/mm soluzione iniettabile" 5 flaconcini da 7,5 ml

037025 158 "0,25 mm ol/mm soluzione iniettabile" 10 flaconcini da 7,5 ml

037025 160 "0,25 mm ol/mm soluzione iniettabile" 1 flaconcino da 10 ml

037025 172 "0,25 mm ol/mm soluzione iniettabile" 5 flaconcini da 10 ml

037025 184 "0,25 mm ol/mm soluzione iniettabile" 10 flaconcini da 10 ml

Titolare AIC: BAYER S.P.A.

Procedura Mutuo Riconoscimento SE/H/0429/001-002/R/002

con scadenza il 26 marzo 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A06246

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Donepezil Actavis», con conseguente modifica stampati.

Estratto Determina FV N. 185/2015 del 22 luglio 2015

Medicinale: DONEPEZIL ACTAVIS

Confezioni:

040783 019 "5 mg compresse rivestite con film" 7 compresse in blister PVC/AL

040783 021 "5 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/AL

040783 033 "5 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/AL

040783 045 "5 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister PVC/AL

040783 058 "5 mg compresse rivestite con film" 50x1 compresse in blister PVC/AL

040783 060 "5 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister PVC/AL

040783 072 "5 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister PVC/AL

040783 084 "5 mg compresse rivestite con film" 84 compresse in blister PVC/AL

040783 096 "5 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister PVC/AL

040783 108 "5 mg compresse rivestite con film" 120 compresse in blister PVC/AL

040783 110 "5 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister PVC/AL

040783 122 "5 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in contenitore PE

040783 134 "5 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in contenitore PE

040783 146 "5 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in contenitore PE

040783 159 "5 mg compresse rivestite con film" 250 compresse in contenitore PE

040783 161 "10 mg compresse rivestite con film" 7 compresse in blister PVC/AL

040783 173 "10 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/AL

040783 185 "10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/AL

040783 197 "10 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister PVC/AL

040783 209 "10 mg compresse rivestite con film" 50x1 compresse in blister PVC/AL

040783 211 "10 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister PVC/AL

040783 223 "10 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister PVC/AL

040783 235 "10 mg compresse rivestite con film" 84 compresse in blister PVC/AL

040783 247 "10 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister PVC/AL

040783 250 "10 mg compresse rivestite con film" 120 compresse in blister PVC/AL

040783 262 "10 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister PVC/AL

040783 274 "10 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in contenitore PE

040783 286 "10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in contenitore PE

040783 298 "10 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in contenitore PE

040783 300 "10 mg compresse rivestite con film" 250 compresse in contenitore PE

Titolare AIC: Actavis Group PTC EHF

Procedura Decentrata EE/H/0106/001-002/R/001

con scadenza il 31 ottobre 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A06247

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Ropinirolo Eurogenerici», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 179/2015 del 13 luglio 2015

Medicinale: ROPINIROLO EUROGENERICI.

Confezioni:

040358 018 «2 mg compresse a rilascio prolungato» 21 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

040358 020 «2 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

040358 032 «2 mg compresse a rilascio prolungato» 84 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

040358 044 «4 mg compresse a rilascio prolungato» 21 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

040358 057 «4 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

040358 069 «4 mg compresse a rilascio prolungato» 84 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

040358 071 «8 mg compresse a rilascio prolungato» 21 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

040358 083 «8 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

040358 095 «8 mg compresse a rilascio prolungato» 84 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

040358 107 «2 mg compresse a rilascio prolungato» 21 compresse in flacone HDPE

040358 119 «2 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in flacone HDPE

040358 121 «2 mg compresse a rilascio prolungato» 84 compresse in flacone HDPE

040358 133 «4 mg compresse a rilascio prolungato» 21 compresse in flacone HDPE

040358 145 «4 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in flacone HDPE

040358 158 «4 mg compresse a rilascio prolungato» 84 compresse in flacone HDPE

040358 160 «8 mg compresse a rilascio prolungato» 21 compresse in flacone HDPE

040358 172 «8 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in flacone HDPE

040358 184 «8 mg compresse a rilascio prolungato» 84 compresse in flacone HDPE

Titolare AIC: EG S.P.A.

Procedura decentrata DE/H/2976/001-003/R/001.

Con scadenza l'8 giugno 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A06248

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Quetiapina EG», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 177/2015 del 13 luglio 2015

Medicinale: QUETIAPINA EG.

Confezioni:

040388 011 «25 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040388 023 «25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040388 035 «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040388 047 «25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040388 050 «25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040388 062 «25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040388 074 «25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040388 086 «25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL confezione ospedaliera

040388 098 «100 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040388 100 «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040388 112 «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040388 124 «100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040388 136 «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040388 148 «100 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040388 151 «100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040388 163 «100 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040388 175 «100 mg compresse rivestite con film» 150 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040388 187 «100 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040388 199 «100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL confezione ospedaliera

040388 201 «200 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL confezione ospedaliera

040388 213 «200 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040388 225 «200 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040388 237 «200 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040388 249 «200 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040388 252 «200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040388 264 «200 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040388 276 «200 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040388 288 «200 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040388 290 «200 mg compresse rivestite con film» 150 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040388 302 «300 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040388 314 «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040388 326 «300 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040388 338 «300 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040388 340 «300 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040388 353 «300 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040388 365 «300 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040388 377 «300 mg compresse rivestite con film» 150 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040388 389 «300 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

040388 391 «300 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL confezione ospedaliera

040388 403 «200 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Titolare AIC: EG S.P.A.

Procedura mutuo riconoscimento DK/H/1627/001-002,004-005/R/001.

Con scadenza il 18 aprile 2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A06249

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cipralex».

Con la determinazione n. aRM - 186/2015 - 911 del 29 luglio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della H. Lundbeck A/S, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: CIPRALEX.

Confezione: 035767641.

Descrizione: «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone di vetro da 28 ml con siringa.

Medicinale: CIPRALEX.

Confezione: 035767639.

Descrizione: «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone di vetro da 15 ml con siringa.

Medicinale: CIPRALEX.

Confezione: 035767627.

Descrizione: «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone di vetro da 28 ml con contagocce.

Medicinale: CIPRALEX.

Confezione: 035767615.

Descrizione: «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone di vetro da 15 ml con contagocce.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

La presente determinazione annulla e sostituisce la determinazione n. aRM166/2015 - 911 del 27 luglio 2015.

15A06250

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enciela».

Estratto determina V&A n. 1485 del 28 luglio 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale, fino ad ora registrato a nome della società Bayer S.p.A., con sede in viale Certosa, 130, Milano, con codice fiscale 05849130157.

Specialità medicinale ENCIELA.

Confezioni:

AIC n. 042423018 «60 microgrammi/24 ore + 13 microgrammi/24 ore cerotto transdermico» 3 cerotti in bustina singola

AIC n. 042423020 «60 microgrammi/24 ore + 13 microgrammi/24 ore cerotto transdermico» 9 cerotti in bustina singola

AIC n. 042423032 «60 microgrammi/24 ore + 13 microgrammi/24 ore cerotto transdermico» 18 cerotti in bustina singola

alla società:

Gedeon Richter PLC, con sede in Gyomroi Ut 19-21, 1103 Budapest-Ungheria, Ungheria.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto ed al Foglio Illustrativo ed alle Etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A06251

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kappadi».

Estratto determina V&A n. 1486 del 28 luglio 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale, fino ad ora registrato a nome della società Scandinavian Regulatory Services, con sede in AB, Svardvagen 3B, Danderyd - Stoccolma-Svezia, Svezia.

Medicinale KAPPADI.

Confezioni:

AIC n. 041735010 - «25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PA/PVC/AL

AIC n. 041735022 - «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PA/PVC/AL

AIC n. 041735034 - «50 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PA/PVC/AL

AIC n. 041735046 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/PVC/AL

alla società:

Alfa Wassermann S.p.A., con sede in via Enrico Fermi, 1, Alanno, Pescara, con codice fiscale 00556960375.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto ed al Foglio Illustrativo ed alle Etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A06252

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Novynette».

Estratto determina V&A n. 1487 del 28 luglio 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale, fino ad ora registrato a nome della società Farmitalia Industria Chimico Farmaceutica S.r.l. con sede legale in viale Alcide De Gasperi, 165/B 95127 - Catania (CT) - codice fiscale 03115090874.

Medicinale NOVYNETTE.

Confezioni:

AIC n. 035984018 - 21 compresse rivestite con film in blister AL/PVC/PVDC da 150 mcg + 20 mcg

AIC n. 035984020 - 3×21 compresse rivestite con film in blister AL/PVC/PVDC da 150 mcg + 20 mcg

AIC n. 035984032 - 21 compresse rivestite con film in blister AL/PP da 150 mcg + 20 mcg

AIC n. 035984044 - 3×21 compresse rivestite con film in blister AL/PP da 150 mcg + 20 mcg

alla società:

Gedeon Richter PLC Gyomroi Ut 19-21, 1103 Budapest-Ungheria (HU).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto ed al Foglio Illustrativo ed alle Etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A06253

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alburex».

Estratto determina V&A n. 1356/2015 del 14 luglio 2015

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale ALBUREX.

È autorizzata la seguente variazione: Implementazione di un mixer rotante alternativo nei tank usati per la risospensione del Precipitato C relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: DK/H/1508/001-003/II/045

Tipologia della variazione: B.I.a.2.c

Titolare AIC: CSL Behring Gmbh

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A06426

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clobetasolo Pierre Fabre».

Estratto determina V&A n. 1355/2015 del 14 luglio 2015

Autorizzazione della variazione relativamente al CLOBETASOLO PIERRE FABRE.

È autorizzata la seguente variazione: Modifica dei paragrafi 4.3, 4.4, e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e delle relative sezioni del Foglio Illustrativo per adeguamento al Company Core Data Sheet (CCDS), con contestuale adeguamento al QDR template (versione 7, 04/2013) ed alla Guideline on Summary of Products Characteristics" Settembre 2009; Rev 2. Modifiche editoriali relativamente al medicinale CLOBETASOLO PIERRE FABRE nelle forme e confezioni seguenti:

038592010 - «500 mcg/g unguento» 1 tubo di al da 10 g

038592022 - «500 mcg/g unguento» 1 tubo di al da 30 g

Tipologia delle variazioni: C.I.4

Procedura: BE/H/0136/001/II/06

Titolare AIC: Pierre Fabre Italia S.p.a.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A06427

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Grazax».

Estratto determina V&A n. 1354/2015 del 14 luglio 2015

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale GRAZAX.

È autorizzata la seguente variazione: Aggiunta del sito Eurofins Pharma A/S per il controllo del principio attivo.

Aggiornamento della sezione 3.2.S.2.1 del dossier relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: SE/H/612/001/II/024

Tipologia della variazione: B.I.a.1.j)

Titolare AIC: ALK-ABELLÓ A/S

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A06428

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xeomin».

Estratto determina V&A n. 1353/2015 del 14 luglio 2015

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale XEOMIN.

È autorizzata la seguente variazione: Aggiunta di un tappo di gomma alternativo prodotto dalla ditta West Pharmaceutical Services per i flaconcini NT201 relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: DE/H/0722/001-002/II/064

Tipologia della variazione: B.II.e.1.b.2)

Titolare AIC: Merz Pharmaceuticals Gmbh

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A06429

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Influvac S - Batrevac».

Estratto determina V&A n. 1352/2015 del 14 luglio 2015

Autorizzazione della variazione relativamente ai medicinali INFLUVAC S - BATREVAC.

È autorizzata la seguente variazione: l'introduzione del RMP (Risk Management Plan) per i vaccini influenzali Batrevac e Influvac S in conformità con quanto previsto dalla linea guida "Interim guidance on enhanced safety surveillance for seasonal influenza vaccines in the EU" (EMA/PRAC/222346/2014) relativamente alle specialità medicinali ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: NL/H/xxxx/WS/108

Tipologia della variazione: C.I.11

Titolare AIC: BGP Products S.r.l.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 5 della determinazione del Direttore Generale dell'AIFA concernente "Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali" n. 371 del 14/04/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A06430

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Montelukast Pensa».

Estratto determina V&A n. 1349/2015 del 14 luglio 2015

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale MONTELUKAST PENSA

È autorizzata la seguente variazione: Modifica del produttore di uno Starting material utilizzato per la produzione del principio attivo.

Allargamento del limite di un parametro di specifica dello starting material: "Any other impurity" relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: PT/H/826/001-003/II/005/G

Tipologia della variazione: B.I.a.1.z) B.I.b.1.g)

Titolare AIC: Pensa Pharma S.p.a.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A06431

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tamsulosin Pensa».

Estratto determina V&A n. 1343/2015 del 14 luglio 2015

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale TAMSULOSIN PENSA.

È autorizzata la seguente variazione: Allargamento dei limiti di accettabilità del controllo di processo "peso di riempimento" delle capsule applicato durante la fabbricazione del prodotto finito:

da 120 mg ± 5% a 120 mg ± 7.5% relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: IT/H/0207/001/II/018

Tipologia della variazione: B.II.b.5.e

Titolare AIC: Pensa Pharma S.p.a.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A06432

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracalcitolo Teva Italia».

Estratto determina V&A n. 1339/2015 del 14 luglio 2015

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale «Paracalcitolo Teva Italia».

È autorizzata la seguente variazione: aggiornamento del ASMF del principio attivo dalla versione 7579-EU-08.2010 alla versione 7579-EU-01.2013, relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: HU/H/0304/001-002/II/014.

Tipologia della variazione: B.I.z.

Titolare AIC: Teva Italia S.r.l.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14/04/2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A06433

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Grafalon».

Estratto determina V&A n. 1336/2015 del 14 luglio 2015

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale GRAFALON.

È autorizzata la seguente variazione: Sostituzione del test semiquantitativo per le endotossine (LAL test - Metodo A - gel clot EP, 2.6.14), effettuato sugli intermedi di produzione di Grafalon, con il test quntitativo (LAL test - Metodo C - turbidimetrico-cinetico, EP 2.6.14) relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: AT/H/xxxx/WS/006.

Tipologia della variazione: B.I.b.2.d).

Titolare AIC: Neovii Biotech GmbH.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14/04/2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A06434

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Letrozolo Zentiva».

Estratto determinazione V&A n. 1333/2015 del 14 luglio 2015

È autorizzata la seguente variazione: Aggiornamento del Risk Management Plan, versione 1.0A relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: NL/H/1690/001/II/012.

Tipologia della variazione: C.I.z.

Titolare AIC: Zentiva Italia S.r.l.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A06435

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Remeron».

Estratto determina V&A n. 1331/2015 del 14 luglio 2015

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale Remeron.

È autorizzata la seguente variazione: Introduzione di un Risk Management Plan (RMP) relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: NL/H/0132/001-007/II/045;

Tipologia della variazione: C.I.z);

Titolare AIC: N.V.Organon.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A06446

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA, ROVIGO DELTA-LAGUNARE

Nomina del conservatore del registro delle imprese.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia, Rovigo Delta-Lagunare, con determinazione del presidente n. 1 del 23/07/2015 ratificata con deliberazione di giunta n. 06 del 07/08/2015 ha affidato l'incarico di conservatore del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23), al dott. Roberto Crosta.

15A06454

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Enipower S.p.a., in Brindisi, limitatamente alla prescrizione inerente i limiti di emissione degli NOx per i gruppi CC2 e CC3.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. DEC - MIN - 0000164 - del 4 agosto 2015, si è provveduto al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale decreto D.M. 233 del 30 settembre 2014 rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Enipower S.p.A., limitatamente alla prescrizione inerente i limiti di emissione degli NOx per i gruppi CC2 e CC3, identificata dal codice fiscale 12958270154 con sede legale in Piazza Vanoni, n. 1 - 20097 San Donato Milanese (MI), per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel comune di Brindisi (BR), ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito *web* del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

15A06285

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica Pietro Vannucci della società Enel Produzione S.p.a., in Gualdo Cattaneo.

Si rende noto che, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. DEC - MIN - 0000165 - del 4 agosto 2015, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale prot. DVA-DEC-2011-0000452 del 5 agosto 2011 rilasciata alla centrale termoelettrica Pietro Vannucci della società Enel Produzione s.p.a., identificata dal codice fiscale 05617841001 con sede legale in viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma, per l'esercizio della centrale ubicata nel comune di Gualdo Cattaneo (PG), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazione e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

15A06286

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata per l'esercizio dello stabilimento della società Plastipak Italia Preforme S.r.l., in Verbania (ID 126/867).

Si rende noto che, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. DEC - MIN - 0000160 - del 31 luglio 2015, si è provveduto al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto D.M. n. 55 del 3 febbraio 2014 rilasciata per l'esercizio dello stabilimento della società Plastipak Italia Preforme s.r.l. identificato dal codice fiscale 02076710033 con sede legale in via Azari, 110 - 28922 Verbania, per l'eseercizio dell'impianto chimicato ubicato nel comune di Verbania (VB), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito *web* del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

15A06287

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Estensione di abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici, rilasciata all'organismo «OCE S.r.l.», in Palestrina.

Con decreto del Direttore generale della Direzione generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002 l'organismo: OCE srl – Organismo Certificazione Europea - via Pietro Nenni n. 32 - Palestrina (RM) è abilitato, a decorrere dal 29 luglio 2015 alle verifiche periodiche e straordinarie di Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione di cui sopra integra quelle conseguite con D.D. 8 maggio 2013 e 19 febbraio 2014.

15A06448

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Aussametal società cooperativa», in San Giorgio di Nogaro e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1521 dd. 31 luglio 2015 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa "Aussametal Società Cooperativa" con sede in San Giorgio di Nogaro, Codice fiscale n. 02561660305, costituita il giorno 4 febbraio 2009 per rogito notaio dott.ssa Chiara Contursi di Udine ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Patrizia Minen, con studio in Udine, via Carducci n. 9/A.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

15A06289

Liquidazione coatta amministrativa della «Agriturismo Verde Friuli società cooperativa agricola», in Forgaria nel Friuli e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1518 dd. 31 luglio 2015 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa "Agriturismo Verde Friuli Società Cooperativa Agricola" corrente in Forgaria nel Friuli, Codice fiscale n. 02708330309, costituita il giorno 16 luglio 2012 per rogito notaio dott. Cosimo Cavallo di San Daniele del Friuli ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Roberta Tonini, con studio in Udine, via Baldissera n. 14.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

15A06290

Liquidazione coatta amministrativa della «Asteroide B 612, società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.», in Casarsa della Delizia e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1571 dd. 06.08.2015 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Asteroide B 612 - Società cooperativa sociale O.N.L.U.S.» corrente in Casarsa della Delizia, c.f. 01705150934, costituita il giorno 15.12.2011 per rogito notaio dott. Gaspare Gerardi di Pordenone ed ha nominato commissario il liquidatore dott. Mauro Starnoni, con studio in Pordenone, via Vallona n. 48.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

15A06453

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-192) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.